

## CLVIII.

## TORNATA DI SABATO 16 APRILE 1898

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE

## Atti vari:

Disegno di legge ( <i>Presentazione</i> ):	
Variazioni nel bilancio di grazia e giustizia (LUZZATTI) . . . . .	Pag. 5829
Comunicazioni della Presidenza . . . . .	5793
Proposte di legge ( <i>Lettura</i> ):	
Stabilimento di paste alimentari (PANTANO) . . . . .	5793
Costituzione del Comune di Banzi (GIANTURCO) . . . . .	5793
Comune di Vidracco (PINCHIA) . . . . .	5794
Caccia (TASSI) . . . . .	5794
Agenti del macinato (MAGLIANI) . . . . .	5794
Relazione ( <i>Presentazione</i> ):	
Asse ecclesiastico (BRANCA) . . . . .	5829
<b>Commemorazione dei senatori PARENZO e PUCCIONI</b> . . . . .	5792
Oratori:	
CALLAINI . . . . .	5792
DANIELI . . . . .	5792
MAZZA . . . . .	5792
PRESIDENTE . . . . .	5792
<b>Dimissioni del deputato CASANA</b> . . . . .	5793
<b>Giuramento dei deputati CALDERONI e DEL BALZO G.</b> . . . . .	5793-5800
<b>Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):</b>	
Cassa di previdenza per la vecchiaia degli operai . . . . .	5819
Oratori:	
CALVI . . . . .	5820
CARCANO, <i>relatore</i> . . . . .	5821-25
CONTI . . . . .	5824
COCCO-ORTU, <i>ministro di agricoltura e commercio</i> . . . . .	5826-28
FARINA E. . . . .	5825
FERRERO DI CAMBIANO . . . . .	5824
LUZZATTO R. . . . .	5819
NOFRI . . . . .	5827
PANTANO . . . . .	5826
PIOVENE . . . . .	5827

## Interrogazioni:

Porto di Genova:	
Oratori:	
DE NAVA . . . . .	Pag. 5794
VENDRAMINI, <i>sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	5794
Cauzione dei commessi postali:	
Oratori:	
BORSARELLI . . . . .	5796
MAZZIOTTI, <i>sotto-segretario di Stato per le poste e i telegrafi</i> . . . . .	5795
Scuola unica:	
Oratori:	
BONARDI, <i>sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	5797
VISCHI . . . . .	5797
Uscieri giudiziari:	
Oratori:	
FANI, <i>sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	5797
VISCHI . . . . .	5798
Cascate di Tivoli:	
Oratori:	
BACCELLI A. . . . .	5799
BONARDI, <i>sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	5799
VENDRAMINI, <i>sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	5798
<b>Osservazioni:</b>	
Oratori:	
BISSOLATI . . . . .	5833
DI RUDINI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	5832-33
PRESIDENTE . . . . .	5833
<b>Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>)</b> . . . . .	5801-05
Giury d'onore e duello:	
Oratori:	
BERENINI . . . . .	5805-17
DE MARTINO . . . . .	5801-18
FANI, <i>sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	5814
VENTURI . . . . .	5809
<b>Verificazione di poteri</b> . . . . .	5793
Proclamazione del deputato DEL BALZO . . . . .	5793

La seduta comincia alle ore 14. 10.

**Costa Alessandro**, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### Commemorazione dei senatori Parenzo e Puccioni.

**Presidente.** Dall'onorevole presidente del Consiglio mi è pervenuto questo telegramma: « Con vivo dolore annunzio che stamane è morto a Nervi l'onorevole senatore Cesare Parenzo ».

Il senatore Parenzo fece parte per lunghi anni di questa Assemblea, e lasciò fra noi la più cara memoria del suo ingegno, della sua dottrina, dei suoi sentimenti liberali. Egli prese parte alle lotte per la indipendenza nazionale, e diede continuamente prove di sincero e devoto affetto alla patria. Presentemente occupava a buon diritto un posto eminente nel fòro romano. La Camera non può non esprimere per la sua immatura perdita il più vivo e sincero rimpianto (*Benissimo!*)

Sono scorsi solamente pochi giorni dacchè un'altra dolorosa perdita fu pure annunziata alla Camera dall'onorevole presidente del Consiglio: il decesso del senatore Pietro Puccioni.

Il senatore Puccioni fece anch'egli per molti anni parte di questa Camera, e vi occupò per lungo tempo l'ufficio di vice presidente. Egli aveva le più rare doti di mente e di cuore: aveva preso parte importantissima ai moti toscani del 1859, che assicurarono l'unità della patria. Era pregiato nella sua città e dovunque per le esimie doti, che lo distinguevano. Morendo dispose non fosse fatta di lui alcuna commemorazione: epperò l'amicizia antica e affettuosa, che, a lui mi univa, mi dissuade dal dire in modo adeguato delle esimie doti, che a lui erano da tutti meritamente riconosciute.

Mi limito soltanto a interpretare il sentimento della Camera esprimendo il più vivo ed amaro rimpianto per la dolorosa perdita del senatore Pietro Puccioni. (*Benissimo!*)

**Mazza.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Mazza.** Mi sia concesso di esprimere il profondo sentimento di commozione e di dolore, che la Camera, il Paese e i colleghi di Cesare Parenzo hanno provato all'annunzio della morte di così insigne cittadino. I più vec-

chi di noi ricordano come egli, entrato ancor giovane in questa Camera, fosse uno dei più forti, dei più sinceri e dei più convinti lot-tatori di questa parte democratica, uno dei più retti e dei più colti giovani legislatori, che le urne avessero mandato al Parlamento.

Cesare Parenzo, fin dai primi anni della vita, quando gli rideva in fronte la poesia della giovinezza, aveva voluto pagare di persona il suo tributo alla patria. Arruolatosi nelle schiere di Garibaldi, combattè da prode al Volturmo, a Milazzo, e più tardi ad Aspromonte e sui dirupi del Trentino. Ma Cesare Parenzo non fu soltanto uomo di azione e di intemerata coscienza, fu anche uomo di alto intelletto; la Curia italiana perde in lui uno dei suoi più eruditi e gloriosi campioni. Credo quindi di interpretare i sentimenti della Camera tutta pregando l'onorevole nostro presidente perchè voglia presentare le espressioni di questo nostro profondo lutto alla desolata famiglia dell'illustre estinto. (*Bene!*)

**Danieli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Danieli.** Come concittadino del compianto senatore Parenzo, mi associo alle parole pronunciate dall'onorevole presidente e alle proposte fatte dal collega Mazza.

**Callaini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Callaini.** L'onorevole Puccioni, che per lungo tempo fu onore del Parlamento italiano, negli ultimi istanti della sua vita raccomandò che intorno alla sua bara non si spargessero fiori, non si pronunziassero discorsi. Io, che gli fui discepolo per molti anni ed amico affezionato, non verrò meno a questo suo desiderio. Mi limito perciò ad associarmi col più vivo cordoglio alle nobilissime parole pronunciate dall'illustre nostro presidente; e propongo alla Camera che voglia dare a lui lo incarico di esprimere alla desolata famiglia i sensi delle nostre condoglianze.

**Presidente.** Pongo a partito la proposta dell'onorevole Mazza e Danieli e quella dell'onorevole Callaini, perchè la Presidenza esprima alle famiglie dei compianti senatori Parenzo e Piero Puccioni i sentimenti delle condoglianze della Camera dei deputati.

(*La Camera approva.*)

La Presidenza si farà un dovere di adempire all'incarico commesso dalla Camera.

### Dimissioni del deputato Casana.

**Presidente.** Dall'onorevole Casana mi è pervenuta la seguente lettera:

« Torino, 15 aprile 1898.

« *Eccellenza!*

« Al Consiglio comunale di Torino piacque di chiamarmi a capo della sua amministrazione civica. All'approssimarsi delle nazionali commemorazioni, che si stanno per solennizzare in Torino, mi è parso che non sarebbe stato conveniente declinare l'incarico, che la fiducia dei miei concittadini mi volle affidare. Epperò, assumendo la carica di sindaco, mi è forza rassegnare il mandato di deputato. L'E. V. può facilmente immaginare il dispiacere vivissimo, che io provo al momento di separarmi da stimati e amati colleghi, e di perdere l'alta soddisfazione di avere a presidente l'E. V., vanto della Camera italiana. Accolga l'espressione della mia alta stima.

« Severino Casana. »

Prima di questa lettera l'onorevole Casana mi aveva anche indirizzato il seguente telegramma:

« Nel momento che, accettando le funzioni di sindaco di Torino, mirasse a deporre il mandato di deputato, come farò con lettera, sento profondo il corloggio di separarmi dai colleghi e dall'egregio presidente della Camera, dai quali ebbi sempre grandi prove di benevolenza. Compiacciasi di gradire e comunicare questi miei sentimenti.

« Casana. »

La Camera è dolente di perdere un collega così distinto per le preclare qualità di mente e di cuore. Ma, considerando che, se egli serviva degnamente e utilmente il paese in questa Camera, continuerà a servirlo non meno degnamente e utilmente nel nuovo elevato ufficio da lui assunto di primo magistrato della sua città natale, la Camera accetta le dimissioni del deputato Severino Casana.

Dichiaro quindi vacante il collegio di Pallanza.

### Comunicazioni della Presidenza.

**Presidente.** È pervenuta alla Presidenza una nota del ministro guardasigilli accompagnante una lettera del procuratore generale del Re presso la Corte di appello di Lucca,

che comunica la sentenza, con la quale quella Corte d'appello condannava Vita Ventura, detto *Camillo* ed altri ventotto imputati dei reati previsti dall'articolo 105 della legge elettorale politica, commessi in occasione delle elezioni avvenute nel collegio di Pietrasanta.

La Giunta delle elezioni, facendo quello che doveva fare l'Assemblea dei presidenti del collegio di Boiano, ha oggi proclamato deputato di quel collegio l'onorevole Girolamo Del Balzo.

### Giuramento.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Calderoni, proclamato deputato del collegio di Altamura, lo invito a giurare. (*Legge la formula*).

**Calderoni.** Giuro.

### Lettura di proposte di legge.

**Presidente.** Prego gli onorevoli segretari di dar lettura di alcune proposte di legge, che gli Uffici hanno ammesso alla lettura.

**Pinchia, segretario, legge:**

#### Proposta di legge del deputato Pantano.

*Articolo unico.* Il Governo del Re, derogando all'articolo 770 del regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, approvato con Regio Decreto 20 novembre 1879, n. 516 j, serie 2ª, è autorizzato a concedere a trattativa privata alla Società Cooperativa delle filanderie riunite di Termini Inerese un tratto di quella spiaggia allo scopo d'impiantarvi uno stabilimento per fabbricazione di paste alimentari.

#### Proposta di legge del deputato Gianturco.

*Costituzione in Comune autonomo della frazione di Banzi (Genzano di Basilicata).*

Art. 1. La frazione di Banzi sarà distaccata dal Comune di Genzano (Basilicata) e costituita in Comune autonomo.

Art. 2. La presente legge andrà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del Decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avrà determinato i confini del Comune di Banzi e separati gl'interessi di esso da quelli del Comune di Genzano.

**Proposta di legge del deputato Magliani.**

Art. 1. Il servizio straordinario senza interruzione od interrotto per soppressione d'ufficio od altri motivi indipendenti da volontà, e prestato allo Stato dagli agenti dell'abolita Amministrazione del macinato, prima della loro nomina in pianta stabile a sorveglianti delle tasse di fabbricazione degli spiriti, è considerato utile al conseguimento della pensione, col versamento da parte degli interessati delle ritenute percentuali stabilite dalla legge 18 dicembre 1864 sugli assegni percetti durante il servizio straordinario, ed interessi relativi.

Art. 2. È tolta la qualifica di *personale subalterno* ai sorveglianti delle tasse di fabbricazione degli spiriti.

**Proposta di legge dei deputati Tassi, Podestà, Danieli, Suardo Alessio, Pini, Melli, Daneo, Ghigi, Goja, Pipitone, Rota, Riccio, De Nobili, M. Pozzo, Cremonesi, Lochis, Bonacossa, Colombo-Quattrofrati, Luporini, Mancini, Scalini, Radice, Cipelli, Pozzi D., Scotti, Tornielli, Cavagnari, Cimati, Ruffo, Basetti, Lagasi, Fennati, Raccuini.**

*Riforma della legislazione sulla caccia.*

*Articolo unico.* È data facoltà al Governo del Re di provvedere con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, ed entro un anno dalla promulgazione della presente legge alla riforma della legislazione sulla caccia per tutto il Regno.

**Proposta di legge dei deputati Pinchia e Di Bagnasco.**

*Aggregazione al mandamento di Castellamonte del comune di Vidracco.*

*Articolo unico.* A partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 1899 il comune di Vidracco s'intenderà aggregato al mandamento di Castellamonte.

**Presidente.** Si stabilirà poi il giorno, nel quale queste proposte di legge potranno essere svolte.

**Interrogazioni.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole De Nava al ministro dei lavori pubblici: « sulle ragioni, che lo hanno indotto a nominare una nuova Commissione per studiare i bisogni del porto di Genova. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**Vendramini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.** La data, a cui risale l'interrogazione dell'onorevole De Nava, mi fa presumere che egli oggi non abbia l'interesse, che aveva quando presentò l'interrogazione stessa, di ottenere spiegazioni sulla nomina d'una Commissione incaricata di studiare i bisogni del porto di Genova. Ad ogni modo, per eliminare qualunque timore relativamente all'opera di codesta Commissione, la quale, forse, fece nascere il dubbio che potessero essere modificati i criteri, che determinarono nel 1888 la nomina di un'altra Commissione per la direzione dei servizi nel porto di Genova, credo opportuno di dichiarare che la Commissione recentemente nominata ebbe un mandato limitatissimo, mandato che esaurì in pochissimi giorni.

Si trattava, più che di altro, di accertare la quantità di merci giacenti nei magazzini, e di quelle, che si annunziavano in arrivo, con eccezionale ingombro del porto di Genova; e quindi di proporre disposizioni, che fossero atte a soddisfare le giuste esigenze di un buon servizio.

Tutto questo è stato fatto dalla Commissione, la quale, come ho detto, ha già esaurito il suo mandato. Oggi, quindi, essa non funziona più, e l'opera dell'altra Commissione rimane nella sua integrità, senza perturbazione di sorta.

Confido che queste spiegazioni saranno sufficienti a soddisfare l'onorevole De Nava; tanto più che già altra simile domanda, sotto forma di mozione, venne rivolta al Governo dall'onorevole Bettolo, e quella sarebbe stata l'occasione opportuna per una trattazione più completa di questa materia.

**Presidente.** L'onorevole De Nava ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

**De Nava.** Presentai la mia interrogazione quando fu annunziata la nomina di una Commissione, che doveva studiare i bisogni del porto di Genova.

Ora, poichè sui bisogni generali del porto di Genova non solo vi era stata una relazione, ma vi aveva provveduto una legge, nella quale si era stabilito quali lavori si dovessero fare (e la città di Genova si era dichiarata di ciò soddisfatta), io temevo che quella Commissione, pel modo come la si annunziava, potesse intralciare l'opera non solo



della precedente Commissione, ma anche della legge.

Dalle spiegazioni ricevute, seppi però fin d'allora che si trattava soltanto di studiare la questione della deficienza momentanea dei vagoni, che allora si lamentava, specialmente per causa del grano.

Dopo due giorni dacchè la mia interrogazione era stata presentata, l'onorevole Bettòlo presentò una interpellanza e quindi una mozione; rispose a lui il ministro dei lavori pubblici; e l'onorevole Bettòlo si appagò che la mozione rimanesse nell'ordine del giorno, riservandosi di svolgerla qualora ce ne fosse bisogno.

Quindi mi dichiaro pienamente soddisfatto delle spiegazioni datemi dall'onorevole sottosegretario di Stato, il quale ha confermato che la Commissione aveva soltanto l'incarico di studiare la questione della deficienza dei vagoni, e che ha già compiuto il suo mandato.

Per ciò, che riguarda il merito della questione, se la mozione dell'onorevole Bettòlo sarà svolta, mi riservo di fare, occorrendo, le mie osservazioni.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Rovasenda (il quale ha preso il posto dell'onorevole Borsarelli) al ministro delle poste e dei telegrafi « per sapere quali provvedimenti intenda di adottare per rendere meno difficile e meno lento lo svincolo della cauzione ai commessi postali che abbiano cessato dall'ufficio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato delle poste e dei telegrafi.

**Mazzotti, sotto-segretario di Stato per le poste e i telegrafi.** L'onorevole interrogante sa che le cauzioni degli impiegati e dei commessi postali e lo svincolo di esse sono regolate dal Regio Decreto del 28 dicembre 1873. Secondo questo Decreto vi sono due specie di cauzioni. Vi sono le cauzioni ordinarie, le quali sono prestate dagli impiegati, che non hanno maneggio di valori: si tratta, in questo caso, di lievi cauzioni; e per esse, poichè non occorre verificare alcuna gestione contabile, è disposto dal Decreto del 1873 che debba procedersi allo svincolo nel termine di sei mesi dalla cessazione dell'ufficio.

Ma io credo che l'onorevole interrogante, accennando ad indugi e a lentezze, non abbia inteso di parlare degli svincoli di queste

cauzioni. Evidentemente la sua domanda si riferisce alla seconda specie di cauzioni, e cioè alle cauzioni straordinarie, che sono prestate dagli impiegati postali e dai commessi di uffici di seconda classe, i quali hanno maneggio di valori. Ora per queste cauzioni il Decreto del 28 dicembre 1873 dispone all'art. 12 nei seguenti termini: « Le cauzioni straordinarie dell'economista, dei cassieri, dei capi degli uffici di distribuzione, francatura e raccomandazione, dei titolari di uffici di seconda classe, vengono svincolate soltanto dopo che è intervenuta per parte della Corte dei conti l'approvazione della gestione dell'interessato, sia per quanto riguarda le rendite postali, sia per quanto riguarda le rendite dei vaglia. »

La difficoltà sta precisamente in questo. L'onorevole interrogante sa che, secondo il testo unico della legge postale, la prescrizione dei vaglia non avviene che nel termine di tre anni, durante il qual termine possono essere sempre pagati; per modo che, se non è decorso il periodo triennale, non si può procedere alla verifica della gestione dei vaglia dei singoli uffici. Quindi, allorchè uno di quegli impiegati cessa dal servizio, bisogna attendere che sia decorso un triennio per dar principio alla verifica della gestione, che richiede necessariamente anch'essa non breve tempo.

L'Amministrazione delle poste ha provveduto sempre con la massima diligenza a trasmettere queste contabilità alla Corte dei conti appena decorso il triennio; solamente nel 1895, in seguito ad alcuni cambiamenti di personale e ad alcune modificazioni avvenute nell'ordinamento dell'Amministrazione, si ebbe un qualche ritardo.

Nel 1895 era stata trasmessa alla Corte dei conti soltanto la contabilità dei vaglia del 1890-91. La presente Amministrazione ha cercato di eliminare questo ritardo, che si era verificato, e di dare sollecito corso alle contabilità successive, ed ha ottenuto qualche buon risultato.

Infatti nel dicembre 1896 abbiamo mandato alla Corte dei conti le contabilità del 1891-92; nel dicembre 1897 abbiamo mandato quelle del 1892-93; ed ora, per poter mandare sollecitamente anche quelle del 1893-1894, ed essere così in corrente, si è dato principio ad un proficuo lavoro straordinario, in seguito al quale abbiamo piena fiducia di poter eliminare in quest'anno tutto l'arre-

t

rato. Spero che, dopo queste spiegazioni, l'onorevole interrogante vorrà dichiararsi interamente soddisfatto.

Senonchè egli mi domanderà se non sia possibile di abbreviare maggiormente le operazioni di svincolo, che interessano talvolta la condizione e la vita di intera famiglia.

Ora, per conseguire questo intento, bisognerebbe ridurre il termine per la prescrizione dei vaglia, limitandone la durata ad un periodo minore di tre anni, come è presso quasi tutti gli altri Stati d'Europa, dove la prescrizione dei vaglia si verifica in un termine molto più breve.

L'Amministrazione ha portato la sua attenzione su questo argomento; e, dandosi anche pensiero delle giuste rimostranze dei molti interessati, ha incominciato gli opportuni studi per vedere se non convenga abbreviare quel termine affine di poter portare, anche in ciò che si riferisce alle pratiche per lo svincolo delle cauzioni, quella sollecitudine e quella speditezza, che sono necessarie nell'interesse così dei cittadini come della stessa Amministrazione. Confido di potere tra breve completare questi studi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli.

**Borsarelli.** Anzitutto sento l'obbligo di ringraziare l'onorevole sotto-segretario per la cortese risposta. Però devo fare alcune osservazioni.

Mi ha mosso a fare la presente interrogazione il fatto che in uno dei Comuni del Collegio, che mi onoro di rappresentare, tre famiglie attendono ansiose di conseguire una eredità, la quale consiste esclusivamente nella cauzione di un povero commesso postale defunto.

Queste tre famiglie si sono rivolte a me separatamente, affinchè vedessi se non vi fosse stato qualche disguido della pratica o qualche dimenticanza; perchè, dopo tre anni dacchè era defunto il loro autore, ancora non avevano nessuna notizia della cauzione nè dello svincolo di essa.

Mi rivolsi al compianto ministro Sineo, lo pregai di verificare la cosa, ed ebbi in risposta che erano bensì decorsi tre anni dalla morte del commesso postale, ma che dovevano decorrerne per lo meno altri tre prima che si potesse procedere allo svincolo completo della cauzione.

Ora, onorevole sotto-segretario di Stato,

Ella ha disculpato sè stesso e il Ministero del quale è decoro; e io credo perfettamente a tutto quanto ha detto. Ma ho creduto opportuno di cogliere questa occasione per segnalare un fatto, che si lamenta non solo al Ministero delle poste e dei telegrafi, ma anche in altri Ministeri, e forse in tutti, per difetto di regolamenti, di ingranaggi, di burocrazia, e che è deplorabilissimo.

So di un ufficiale, al quale, un anno dopo il suo matrimonio, non era ancora stata restituita la cartella, che aveva depositato per la costituzione di dote ai termini della legge sul matrimonio degli ufficiali.

Ho saputo che ad un generale erano state rimandate le carte per una pratica, con la ragione, o col pretesto, che mancava il certificato di maggiore età; ora il povero generale non sapeva se più dolersi di aver raggiunta la maggiore età da troppo tempo, o di vedere così ritardato il disbrigo della sua pratica. (*Si ride*).

Sarebbe tempo che per ogni via voi cercaste, o signori del Governo, di rendere più spedita la trattazione di queste pratiche.

Il malcontento è diffuso ovunque, benchè non sempre assurga alle alte questioni sociali; di questo malcontento si valgono i partiti estremi per soffiare nel fuoco; e noi vediamo qualche volta alcuno iscriversi a questi partiti e sognare ideali nuovi che non hanno neanche studiato, e non hanno neanche bene intraveduto, solamente perchè è annoiato da tante pastoie, perchè vede che ad ogni passo c'è un inciampo, che tutte le cose più ovvie divengono ardue; perchè vede, per esempio, che, se paga una tassa, che non deve (e la paga perchè ha alle reni la spada del fisco) pel ricupero di essa deve poi fare infinite pratiche e spese, ed attendere mesi ed anni.

Prendo dunque atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato e dell'assenso, che i suoi colleghi hanno manifestato, quando ho accennato a questi mali.

Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della risposta, e confido che provvederà in questo senso.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Vischi al ministro dell'istruzione pubblica « se intenda presentare un disegno di legge sulle istruzioni secondarie e precisamente sulla preannunciata scuola unica. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

**Bonardi**, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. È intendimento del Ministero di presentare il disegno di legge sulla istruzione secondaria; ma, per quanto riguarda la preannunziata scuola unica, l'onorevole Vischi ha già avuto risposta dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, quando si è discusso il disegno riguardante i maestri elementari. Egli allora avrà inteso da lui le ragioni, per le quali non crede conveniente di unificare le scuole secondarie nel primo stadio, mentre pensa di meglio ordinare e sistemare le due scuole secondarie inferiori, la classica, cioè, e la tecnica. Nell'occasione, in cui si presenterà e si discuterà il disegno di legge sulla istruzione secondaria vi sarà modo di fare una larga discussione su tale argomento. Il ministro dell'istruzione pubblica non la teme, anzi la desidera; e crede che anche la questione della scuola unica meriti di essere discussa, per quanto egli sia d'avviso, confortato in ciò dal parere del Consiglio superiore dell'istruzione, che in ogni caso si debba pensare a conservare e migliorare la scuola secondaria inferiore tecnica.

Ma, ripeto, di tutto ciò si parlerà in seguito, e la discussione potrà sempre giovare. Se il Parlamento la intraprenderà presto, esso gioverà alla causa degli studi, che tanto interessa il Ministero, come giustamente interessa l'onorevole interrogante.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

**Vischi**. Come ha esattamente ricordato l'onorevole sotto-segretario di Stato, io appresi già dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica i suoi intendimenti circa l'istituzione della scuola, che è ormai passata nel linguaggio tecnico col nome di scuola unica; ed in verità debbo dire che non rimasi allora soddisfatto di quello, che egli disse di voler fare. Ad ogni modo prendo atto della promessa, che mi si fa ora, di presentare subito il disegno di legge sull'istruzione secondaria. Quando ce ne occuperemo potremo, esprimendo ognuno le proprie opinioni, trovare pel bene dell'istruzione pubblica quei temperamenti, che saranno avvisati più opportuni.

La presente interrogazione era già nell'ordine del giorno quando io parlai sul disegno di legge pei maestri elementari; ed è perciò che, involontariamente, mi trovo ora a ripe-

tere un concetto già manifestato allora. Di questa occasione voglio tuttavia giovarmi per pregare l'onorevole sotto-segretario di Stato di sollecitare la presentazione dell'accennato disegno di legge.

Noi italiani siamo gente di buon cuore; difficilmente sappiamo dire di no, largheggiamo nelle promesse, e così accade che di promesse i ministri largheggiano, salvo poi di ricordarsene soltanto quando sono caduti.

Ora io non voglio ritardare questa loro caduta; ma dico loro: fate presto; fate almeno in modo da lasciare un qualche documento delle vostre idee.

**Bonardi**, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Lasciatecene il tempo!

**Presidente**. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Vischi, al ministro di grazia e giustizia, per sapere « se non creda opportuno revocare l'ultima circolare riguardante gli uscieri giudiziari circa la divisione dei diritti delle partite a credito. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

**Fani**, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Fra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia vi è stata da tempo una corrispondenza circa il modo di ripartire i proventi dovuti a quegli uscieri, che, dopo aver fatto parte della società obbligatoria o volontaria nell'ufficio giudiziario, al quale erano addetti, hanno cessato di farne parte.

Il Ministero di grazia e giustizia riteneva che dovessero seguirsi le norme della comunione, e che i proventi spettanti all'usciera, che non facesse più parte della società, dovessero andare a profitto intiero della comunione.

Il Ministero delle finanze espresse, invece, un'opinione diversa; ritenne, cioè, che quel provento fosse individuale, e dovesse esser dato all'usciera, che avea cessato di far parte della società, o, nel caso della sua morte, ai suoi eredi.

Dopo l'interrogazione dell'onorevole Vischi ho letto la circolare del Ministero, ho studiato la questione, e mi sono persuaso che la circolare stessa non debba essere revocata, ma debba, invece, essere modificata.

Ritengo, cioè, che i proventi derivanti dagli atti compiuti dall'usciera quando egli faceva parte della Società, che si esigono allorchè abbia cessato di farne parte, debbano essere dati a lui, ovvero, s'egli sia morto,

ai suoi eredi, per quella parte, che gli sarebbe spettata se avesse proseguito a rimanere nella società; e che l'altra parte sia dovuta alla comunione. In questo senso quindi sarà modificata la circolare, la quale ha fornito argomento della interrogazione del collega Vischi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

**Vischi.** Sono lieto di apprendere, che la mia interrogazione è valsa a sollecitare l'onorevole sotto-segretario di Stato a riprendere in esame la circolare del 20 marzo 1897, emanata dal defunto ministro Costa.

Ne sono lieto perchè così ho potuto offrire a lui il destro di correggere un atto di vera ingiustizia, che colla detta circolare era stato commesso.

È veramente strano che, in una discussione tra il ministro delle finanze e quello della giustizia, a fare appello ai sentimenti di giustizia sia stato sollecito il primo anzichè il secondo!

Questo dimostra una volta di più che non bastano i nomi, ma ci vuole anche l'essenza: essenza che, fortunatamente, è oggi entrata in palazzo Firenze, col criterio sano e giusto del mio amico personale, l'onorevole Fani.

Precedentemente tutti i diritti per gli atti fatti a credito andavano all'usciera, che li aveva notificati. Ed era naturale. Posteriormente la circolare Costa dispose che quei crediti dovessero andare alla società, anche quando l'usciera, volontariamente o involontariamente, ne fosse uscito.

In questo modo il ministro Costa pose le mani nelle tasche altrui, disponendo di un denaro, che era già diventato di proprietà privata in forza delle precedenti disposizioni, e togliendo questo denaro alle vedove e agli orfani degli uscieri già deceduti.

Nella pratica si è appunto avuto il caso di molte famiglie di uscieri, che avevano crediti abbastanza rilevanti (dico rilevanti di fronte alla loro condizione finanziaria) per atti fatti a credito, le quali avevano fatto assegnamento su quei crediti, ma, sopravvenuta la circolare del ministro Costa, rimasero deluse. Un vero atto di spogliazione!

Ed è accaduta anche una cosa peggiore: qualche capo di Corte d'appello, per maggior zelo, ha imposto agli uscieri di costituirsi in società, non solo, ma ha anche ordinato, qualora gli uscieri già si fossero costituiti in so-

cietà col patto espresso di non mettere in comune le loro rispettive partite di credito, di abrogare questo patto e di mettere in comune ogni provento, conformemente alla circolare Costa.

Con la circolare, che l'onorevole mio amico personale, l'onorevole Fani, diceva testè di voler emanare, certamente non si farà tutta la giustizia, che io mi augurerei; ma sarà almeno eliminato per metà il danno, che la deplorata circolare del defunto ministro Costa ha prodotto a tanta povera gente.

Mi auguro quindi che l'onorevole sotto-segretario di Stato, meglio completando i suoi studi, vorrà totalmente aderire alla mia preghiera, vale a dire ritornerà alle antiche disposizioni. Ad ogni modo è il caso di dire: meglio ferito che morto; ed io prego l'onorevole sotto segretario di Stato di far presto ad emanare la circolare, cui ha accennato.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Baccelli Alfredo ai ministri dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica « per conoscere come intendano assicurare la città di Tivoli, che vede minacciate le proprie industrie fiorenti e la storica bellezza della cascata, dalle derivazioni, che la Società dell'Acqua Marcia sta per compiere dall'Aniene, con lesione evidente degli altrui diritti. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**Vendramini, sotto segretario di Stato per i lavori pubblici.** L'onorevole Baccelli Alfredo si è preoccupato delle condizioni, che potrebbero essere fatte alla città di Tivoli per la derivazione di acque dall'Aniene, in seguito alle opere, che propone di compiere, coll'allacciamento di nuove sorgenti, la Società dell'Acqua Marcia.

Tali preoccupazioni e i conseguenti timori vengono presentati sotto forma di minacciate lesioni di dritti e di pericoli di danni. Quanto alle prime, l'onorevole Baccelli vorrà ammettere che (mentre la domanda fatta dalla Società è stata argomento di una discussione e ha dato luogo ad un recente decreto del prefetto di Roma e ad un reclamo al Ministero dei lavori pubblici, sul quale intervenne già il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e sarà sentito il Consiglio di Stato), vorrà ammettere, dico, che è impossibile che noi ne discutiamo qui.

Saranno discutibili questi dritti, che si

dicono lesi; ma non è questa la sede per esaminare la contestazione e per impressionare in alcun modo chi deve in via definitiva decidere.

Resta l'altra parte dell'interrogazione, quella, cioè, che riguarda il pericolo dei danni. Sotto questo punto di vista la questione, allo stato presente delle cose, è assai semplice; poichè, dai rilievi fatti, la portata minima, nella massima magra, dell'Aniene è di metri cubi 13 al minuto secondo, mentre la massa d'acqua, che la Società dell'Acqua Marcia intende di avere a sua disposizione, giunge a soli quattro metri cubi; di modo che rimarrebbe ancora una quantità ingente di acqua, più che sufficiente pei bisogni della città di Tivoli e per l'esercizio delle industrie colà esistenti.

La prova di questo fatto si può avere anche da un'altra formula, con la quale la quantità di acqua viene tradotta in forza motrice: poichè la forza dell'acqua presentemente utilizzata è di 4522 cavalli; e, se anche fosse sottratta quella quantità di acqua, che oggi la Società dell'Acqua Marcia ritiene di poter togliere legittimamente, resterebbero ancora utilizzabili 6964 cavalli. Quindi pericoli imminenti di danni non ci sono.

Rimarrebbe a vedere se, nell'eventualità di nuove derivazioni, potesse esserci quel danno, che oggi si denuncia e che è oggetto di tanti timori. Ma qualora gli interessi della città di Tivoli fossero minacciati da derivazioni eccessive, e qualora il regime del fiume venisse turbato, l'interesse, che vi ha pure lo Stato, il diritto di alto dominio sulle acque pubbliche, che esso ha sempre facoltà di esercitare, suggerirebbero indubbiamente al Governo una qualche azione. Il suo intervento dovrebbe naturalmente esplicarsi entro i limiti, che le leggi permettono e che le circostanze suggeriscono. Provvedimenti maggiori o diversi non è oggi il momento di promettere. Colgo soltanto questa occasione per dimostrare la disposizione del Ministero dei lavori pubblici di farsi anche iniziatore di provvedimenti atti a far rispettare una condizione di cose, che sta così vivamente a cuore di tutti coloro, che s'interessano della città di Tivoli, tanto celebrata per le sue poetiche e pittoresche cascate.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

**Bonardi,** sotto-segretario di Stato per l'istruzione

*pubblica.* Non ho che poche parole da aggiungere a quelle, che ha dette il mio collega del Ministero dei lavori pubblici; e lo aggiungo, perchè la interrogazione è diretta anche al ministro dell'istruzione pubblica. L'egregio mio collega ha risposto per quanto riguarda l'interesse industriale della città di Tivoli, mentre il Ministero dell'istruzione pubblica è chiamato in causa per quanto si riferisce all'interesse artistico della città stessa.

Io non ho che a dir questo: quando, con nota del 5 aprile 1897, il sindaco di Tivoli ha richiamato l'attenzione del ministro della istruzione pubblica sull'eventuale pregiudizio, che dalla domanda della Società dell'Acqua Marcia poteva derivare, dal punto di vista artistico, alle cascate di Tivoli, il Ministero ha immediatamente reclamato alla Prefettura, perchè vedesse se vi fosse modo di scongiurare questo pericolo; ma la Prefettura rispose che tutte le pratiche d'ordine gerarchico ed amministrativo, che si riferiscono a questa concessione dell'acqua delle sorgenti, che alimentano l'Aniene, erano state compiute; e che quindi non era possibile, in via amministrativa, far nulla di quanto da parte nostra si desiderava.

Si è perciò che il Ministero dell'istruzione pubblica non ha potuto più proseguire questa pratica. Però, a tranquillità dell'onorevole interrogante, gli dirò che, da quanto consta al Ministero della pubblica istruzione, la quantità d'acqua, che sarebbe sottratta all'Aniene in seguito all'accoglimento della domanda della Società anzidetta, sarebbe relativamente minima, e non potrebbe influire a modificare la condizione presente delle cascate e delle cascatelle di Tivoli.

Io, certamente, apprezzo le preoccupazioni dell'onorevole interrogante e del comune di Tivoli; non so se il comune di Tivoli potesse anticamente prevedere e prevenire tutto quanto ora avviene, perchè, in questioni di diritto, è indispensabile conoscere tutte le condizioni di fatto che vi si riferiscono; ad ogni modo assicuro l'onorevole interrogante che, da parte del Ministero della pubblica istruzione, anche questo interesse della città di Tivoli, che è poi, in sostanza, interesse artistico della nazione, non verrà in nessun modo trascurato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Alfredo.

**Baccelli Alfredo.** Fin dal maggio del 1897,

la città e gli industriali di Tivoli avanzarono reclamo contro un decreto prefettizio, col quale si concedeva alla Società dell'Acqua Marcia di derivare nuove acque dalle sorgenti dell'Aniene, e di immetterne il rigurgito a valle delle cascate.

Poichè si trattava di argomento grave ed importante, io ebbi allora ad interrogare in proposito il ministro dei lavori pubblici; e l'onorevole sotto-segretario di Stato di quel tempo, riconoscendo l'importanza della questione, promise che l'avrebbe studiata. Ma forse appunto perchè la questione era di tanto rilievo, un anno è trascorso, e siamo ancora agli studi, nè si è deliberato sul reclamo. E questo è grave: perchè, frattanto, la Società dell'Acqua Marcia lavora per gli acquedotti, spende somme cospicue, e, quando si darà (se gli si darà) risposta al Comune di Tivoli, ci troveremo di fronte al fatto compiuto, ed a milioni spesi, che costituiranno un gravissimo ostacolo a chi vorrà che sia resa giustizia.

E tanto più è da lamentare il ritardo, perchè la Prefettura di Roma concesse alla Società dell'Acqua Marcia, in pochi giorni, il decreto di espropriazione, e il Ministero dei lavori pubblici, invece, indugia da un anno a deliberare sopra il reclamo di una città, che vuol mantenuti i propri diritti. Questa differenza di trattamento è veramente incresciosa.

Si dice che la quantità d'acqua che verrà tolta dalle sorgenti dell'Aniene non è tale da impensierire. Io mi permetto di rispondere all'onorevole sotto-segretario di Stato che questa sua affermazione non è del tutto esatta. Il Comune e gli industriali di Tivoli si provvederanno e in via amministrativa (ma pur troppo, su questa via, dovranno passare anni prima che venga fatta giustizia), e in via giudiziaria. E sta bene; ma ciò riguarda la derivazione presente. E per l'avvenire?

La Società dell'Acqua Marcia, forte della concessione, fatta più animosa dal contegno del Governo, che l'incoraggia, tende a nuovi allacciamenti; e da questi nuovi allacciamenti danni gravissimi sono per derivare.

Sarà turbato senza dubbio il regime dell'Aniene, che è acqua demaniale; le cascate e le cascatelle di Tivoli, celebri in tutta Europa (tanto che voi sapete come sogliano chiamarsi per antonomasia « Tivoli » tutti i luoghi di delizia), diminui-

ranno di forza e di splendore, perchè le acque vengono man mano impoverite. Tutte le industrie fiorenti, che sono sorte sui margini delle cascate, con sacrificio grande di danaro e con grande spirito di iniziativa degli industriali, dovranno ricevere un colpo mortale, ed oltre duemila operai della città di Tivoli potranno essere, da oggi a domani, gettati sul lastrico.

E tutto questo perchè? Perchè una Società milionaria consegue più pingui lucri, mentre neppure il *summum jus* l'assiste, poichè la concessione non le fu fatta che per derivare acque potabili e non mai acque per uso industriale.

Ora il Governo, che è chiamato a tutelare la pubblica economia, i diritti degli industriali, il patrimonio delle bellezze nostre, non deve, non può tollerare questo fatto, il quale è tanto più grave, in quanto non si restringe ad una questione d'indole locale, ma richiama una questione di carattere generale.

Voi tutti sapete come oggi, pel progresso delle scienze, pel progresso specialmente della elettricità, le società anonime per azioni, gli speculatori si gettino sopra la forza motrice e quindi cerchino di fare lor pro delle acque.

Che cosa avverrà se ciò, che si vuol permettere in Tivoli, sarà permesso anche altrove? Avverrà che tanti industriali, i quali, in tempi molto difficili, hanno avuto il coraggio di creare industrie fiorenti, vedranno distrutti i loro patrimoni, solo perchè sia fatta più larga parte all'ultimo speculatore venuto.

Questo non mi pare giusto, e su questo invoco i provvedimenti del Governo. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Essendo trascorsi i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno.

#### Giuramento.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Del Balzo Girolamo, proclamato deputato del collegio di Boiano, lo invito a giurare. (*Legge la formula*).

**Del Balzo Girolamo.** Giuro.

#### Svolgimento di due proposte di legge sul duello.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge degli onorevoli De Martino, Berenini ed altri deputati, sul duello. (*Vedi tornata 10 marzo 1898*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Martino per svolgere la sua proposta di legge.

**De Martino.** Onorevoli Colleghi, darò brevemente ragione della proposta di legge, che mi onoro di aver presentato insieme coi miei colleghi Conti, Oliva e De Nicolò.

Il duello non è istituto civile, e credo che nessun animo gentile e colto potrebbe sorgere a difendere questa lotta cruenta d'uomo contro uomo, ch'è affermazione di violenza, non di giustizia e di diritto, e in cui vince il caso, non la ragione.

È cosa, pertanto, naturale che la coscienza pubblica insorga se da un fatto pietoso siano mosse in noi le corde della compassione, e chiedo allora allo Stato quell'intervento, che non sente la necessità d'invocare quando i duelli sembrano quasi giostre ad armi cortesi.

Dall'un capo all'altro d'Italia ci fu ora chiesto di provvedere contro il duello. Provvedere dobbiamo; ma la quistione si pone così: credete voi che, rincredendo le pene, si possa giungere ad abolire il pregiudizio da secoli inveterato? Questo è il problema, che si presenta difficile nella sua soluzione, grave nella sua importanza, per il suo carattere sociale.

Leggi severissime contro il duello furono promulgate nel passato; ma tutta la storia di Francia attesta come quelle leggi non avessero effetto alcuno, e come, non ostante che la pena di morte fosse dal cardinale De Richelieu applicata inesorabilmente, i duelli succedessero ai duelli. La severità delle pene non ebbe efficacia; ma bensì l'istituzione del collegio dei Marescialli sotto Luigi XIV; e uno storico autorevole ne dice: « dall'esame degli Archivi risulta che un grandissimo numero di duelli potette essere prevenuto dal suo intervento, senza che l'onore « ne avesse ad essere menomato. »

Più forte delle leggi e delle pene è quel sentimento erroneo, ma pur generale, che vuole che l'offesa sia lavata col sangue, e che ha la sua radice nell'altro, e questo nobilissimo, che, più della vita, si debba aver caro l'onore. E se oggi, dinanzi alla tragedia, che ci ha tutti commossi, sono invocati provvedimenti contro il duello, domani, non più conturbati i cuori, tornerà l'antico pregiudizio ad avere da quello stesso sentimento generale ausilio e sanzione.

Il dissidio profondo tra l'opinione, che esige per l'onore una speciale tutela, e la

legge, che punisce, si palesa in modo evidente nell'esercito. Il duello dovrebbe essere punito nell'esercito come e quanto tra privati cittadini, poichè non vi è per esso una legge particolare; ma nell'esercito l'opinione domina addirittura sulla legge e le toglie qualunque efficacia. Di fatto, credete voi che un ufficiale, che venisse offeso, potrebbe un solo giorno vestire l'uniforme quando quell'offesa non avesse rilevata per vendicarla con le armi? Non solo i suoi compagni lo costringerebbero a dimettersi, ma i suoi capi, il ministro stesso della guerra, procurerebbero che il suo nome venisse cancellato dai ruoli.

Fintantochè prevarrà quel concetto dell'onore, per cui sia tenuto pusillanime chi non lo tuteli con le armi, non isperate che cessi il duello. Questo è lo stato di fatto; e voi stessi nell'intimo vostro ben sentite che, se patiste un'offesa in ciò, che avete di più sacro, nell'onore vostro, nell'onore della vostra famiglia, e non rilevaste l'offesa, vi reputereste pusillanimi. Fate quindi quante leggi punitive volete; ma la conseguenza sarà sempre che i tribunali non le applicheranno, perchè ripugnanti al sentimento generale, alla stessa coscienza della Nazione.

Vi è, adunque, profonda antinomia tra questa coscienza, che vuole per l'onore una speciale sanzione, e la legge, che punisce il duello.

L'armonia tra di esse non può essere effetto della volontà del legislatore; ma frutto bensì d'un lontano e lento progresso (ch'io spero, ed in questa speranza sono d'accordo con quei nostri colleghi, che si fecero autori di un'altra proposta di legge più radicale) mercè del quale la società, al di fuori della legge, nella sua coscienza veramente civile, imprima il marchio del disonore al violento ingiusto, e onori altamente il pacifico onesto, che ha per sua difesa, non l'armi, ma la purezza d'una vita sicura di sè.

Fino a quel giorno, tra l'onore e la vita, tra l'onore e le pene, tra la legge, impotente a tutelare l'onore dinanzi alla coscienza pubblica, e l'antica tradizione del duello, che l'opinione dei più sanziona, nessuno esiterà.

Rincredendo le pene, dichiarando reato comune il duello, voi non lo potrete togliere dai costumi, ma renderete soltanto più palese e più stridente la contraddizione tra la



legge e il fatto sociale voluto e sostenuto dal sentimento pubblico.

E, se volgerete uno sguardo alle varie legislazioni dell'Europa continentale, troverete che il duello vi è riconosciuto come una figura di reato speciale, che perde il suo carattere e diventa reato comune solo quando si allontanano da precise norme stabilite dalla legge stessa.

Nella sola Francia il duello non ha un titolo nel Codice; ma quasi più perchè si esclude il reato, che perchè si voglia a quel reato aggravare la pena. Di fatto, a causa d'un duello ch'ebbe esito tragico, fu discussa recentemente nel Parlamento la questione, e furono respinte come inattuabili tutte le proposte contro il duello.

In Francia, dunque, per il duello non vi sono articoli particolari; ma, quando qualche duellante è tratto innanzi alle Assise, si usa clemenza ai primi in ragione della uguaglianza dei mezzi di offesa e difesa, e ai secondi in ragione dell'opera loro di pacieri. Ad ogni modo, se un esempio della inutilità di dichiarare reato comune il duello si volesse evocare, per fermo la Francia repubblicana e democratica ne farebbe testimonianza; poichè in nessun paese d'Europa i duelli avvengono più frequentemente e più ostensibilmente, e in nessun paese d'Europa duellanti e secondi rimangono più impuniti.

In Italia il duello ha nel Codice del 1888 una figura speciale: è reato, non contro la persona, ma contro l'amministrazione della giustizia, alla quale l'individuo vuole surrogarsi. Ma perchè questo carattere determinato, che menoma la pena, sia riconosciuto, deve il duello essere coperto da guarentigie che il legislatore determina, e, determinandole, viene implicitamente a dichiarare la natura, i confini, le forme, di un fatto sociale, che punisce sì, ma che riconosce. Esso diventa rissa od omicidio volontario solo quando quelle guarentigie non siano state osservate. Di fatto, per l'articolo 243, non sono applicabili le disposizioni speciali al duello quando non vi sia stata costituzione di secondi, e l'articolo 241 toglie ogni responsabilità a costoro quando « abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se, per opera loro, il combattimento abbia un esito meno grave di quello, che altrimenti avrebbe potuto avere. »

Questo carattere speciale, pel quale la

persona del secondo interviene come la voce della ragione tra le passioni concitate, è quello, che principalmente diversifica il duello dalla rissa o dall'omicidio volontario. Ed è a questa voce della ragione che noi vorremmo, costituendo i giuri, dare una sanzione maggiore, non distruggendo il titolo del Codice, che si riferisce al duello, ma rendendolo più perfetto, integrandolo in modo che, se a quelle guarentigie si venisse meno, non solo le pene colpissero i colpevoli, ma l'opinione pubblica sorgesse contro di essi, e, con le parole del relatore del Codice penale in Francia, signor de Montseignat, li condannasse così: « si la raison a pu se faire entendre et s'ils ont méconnu sa voix, ils sont des assassins. »

E la necessità di perfezionare, così come noi vi proponiamo, il titolo del duello e la figura dei secondi nasce spontanea dall'esame del modo come i secondi compiono l'ufficio loro.

Permettete a chi purè ha qualche caso...

*Una voce.* E qualche peccato.

**De Martino.** Dite pure qualche peccato sulla coscienza... di esporre ciò che sono e ciò che dovrebbero essere i secondi.

Essi hanno nel Codice una doppia fisionomia. Da una parte rappresentano gli avversari, le loro ragioni, la loro tutela sul terreno; dall'altra debbono essere equi compositori, nè più nè meno che se fossero un giuri. E, se così fossero, se in essi la serenità della ragione, se il giudizio senza passione o influenza operasse, se il fatto stesso d'essere i mandatari delle parti e con esse immedesimati non soverchiasse, essi costituirebbero una guarentigia potente ed efficace, che verrebbe a smorzare le ire, a mitigare le violenze, a comporre le contese. Ma non è questo lo stato di fatto.

I secondi parteggiano sempre, o quasi sempre, pei loro primi (nè può essere diversamente); e, se anticamente intervenivano a mano armata e insieme con essi combattevano, oggi, per l'usanza dei verbali, anzi che dare un giudizio veramente arbitrario sulla natura della contesa, cercano con ogni astuzia di frasi di far risaltare il coraggio dell'uno e la pusillanimità dell'altro.

I verbali, come ben sapete, sono due: uno di composizione, se questa sia possibile, ed uno di accertamento del duello. Ebbene, il primo verbale non rappresenta che una lotta



da curiali, un'accanita lotta di finte, agguati, imposizioni, combattuta, invece che con le spade, con l'inchiostro e le penne.

E qui sorge tutto un mondo di convenzioni, che ben conoscono quei nostri colleghi, che hanno sperienza della materia. Nessuna dichiarazione è lecita sotto la pressione della sfida, ma si debbono i secondi spogliare (è la parola sacramentale) della loro veste di secondi per poter addivenire a scambievoli dichiarazioni. Spogliati, pertanto, da questa veste, principia un lungo, eterno, dibattito, nel quale ogni parola, ogni virgola, è pesata, misurata, considerata e riconsiderata.

Naturalmente, se i secondi più accorti o più esperti riescono a sopraffare gli altri, la contesa è composta; ma rimane il verbale, trionfo della sola abilità dei padrini; se, invece, sono costoro ugualmente accorti od esperti, difficilmente s'intendono e il duello di necessità consegue; ed i primi si battono, quasi non più per l'offesa, ma per una frase voluta dai secondi dell'uno e rifiutata dai secondi dell'altro.

Siamo sinceri: quante volte non ci siamo congratulati dei nostri famosi verbali?

Se delle guarentigie sancite dal Codice penale è osservata la forma estrinseca, se ne trascura certamente lo spirito; e, cioè, per quell'opera pacificatrice e d'imparziale mediazione, che il legislatore volle fosse il mandato spontaneo e naturale dei secondi.

Lo spirito degli articoli 241 e 243 è questo, che, a differenza della rissa e dello omicidio, il giudizio e la tutela di terzi intervenga, prima, per comporre la controversia di onore e conciliare gli avversari, e, poi, per assicurare l'uguaglianza delle condizioni tra i combattenti sul terreno. Ora, in Italia (nè mi curo degli altri paesi) l'alta e serena missione, che dovrebbero compiere i secondi, e, cioè, d'essere anzitutto pacieri, non è compresa. È compresa questa missione nel significato più ristretto di *amici e corresponsabili* dell'uno e dell'altro avversario; e i secondi, non potendo considerare le cose senza spirito di parte, ed anzi giudicando un dovere d'essere da questo spirito di parte animati e ispirati, non sono, nè possono essere, un giuri d'onore.

Ed è così che senza maturità di consiglio, senza esperienza, chiunque si crede adatto al delicatissimo ufficio di secondo, e duelli succedono a duelli, quasi sempre per futili cause, in cui l'onore, la dignità, l'amor proprio

stesso, d'ambe le parti avrebbero potuto da reciproche concessioni e dichiarazioni essere pienamente soddisfatti. Ma ciò, che non sanno quegli inesperti, è che nessun duello si può ritenere *a priori* leggiero, e che basta un istante di esitanza, di indugio, o di distrazione da parte di un secondo, perchè l'esito sia fatale.

Ecco le ragioni della proposta che i miei colleghi ed io abbiamo creduto di fare. Abbiamo creduto che, essendo impossibile che i secondi non portino nella controversia le loro passioni e gli interessi dei primi, che rappresentano, essi debbano sempre fare appello ad un tribunale di onore, solenne, autorevole, il quale, perchè composto da persone estranee alla contesa, libere, indipendenti, equanimi, non sia, com'essi, giudice e parte. Noi crediamo che i giuri sieno il solo correttivo, il solo modo, non per impedire assolutamente il duello, cosa che non potrà conseguirsi che in un lontano avvenire, ma per far sì che i duelli doventino assai più rari e limitati a quei casi veramente originati « da grave insulto o da grave onta » pei quali il nostro Codice stesso, nell'articolo 237, esime da pena o, nell'articolo 240, tanto la diminuisce.

Non vedete voi come al duello si porrebbe così un freno vero e potente, che avrebbe la sua sanzione nella coscienza pubblica così come oggi questa coscienza medesima condannerebbe al disonore chi si battesse senza l'intervento dei secondi? Non vedete voi che un tal freno lo dovete cercare appunto, più che nelle pene, nel modificare gradatamente usi e costumi? Già la costituzione dei secondi fu un progresso sulla lotta istantanea alla quale dava facile occasione l'aver l'armi pronte al fianco; poi, altro progresso fu che i secondi non intervenissero a mano armata combattendo insieme coi primi; poi, altro progresso fu che doversero assumere carattere di compositori.

Ora, ultimo e grande progresso sarà questo dell'arbitrato o giuri obbligatorio, che renderà rarissimi i duelli, e che non concederà la sanzione vera della opinione pubblica ai duelli fatti fuori da questa norma certa e determinata.

E per quei duelli, che saranno fatti fuori da questa norma, le pene severe parranno giuste e consentanee al sentimento dalla Nazione, e saranno applicate.

Così, lentamente, naturalmente, il pregiudizio cadrà in dissuetudine, perchè lo avrete

surrogato con un'altra tutela dell'onore, e cesserà totalmente quando una civiltà più progredita colmerà il fosso profondo, che oggi esiste tra la ragione pura del diritto e la tradizione e il sentimento nazionale.

La nostra proposta mira, pertanto, a questo solo, che sia meglio precisata la figura del duello tracciata nel Codice penale, e ne sia lo spirito interpretato esattamente; che quella giuria, che dovrebbe essere naturalmente rappresentata dai secondi, e che, per le ragioni che vi ho esposte, non lo è, venga per obbligo di legge; che dalla legge sia tassativamente statuito che al dissidio fra i secondi vi è riparo con quest'obbligo di ricorrere ad un giudizio equanime superiore; che, come nel Codice è dichiarato il duello un reato comune quando non intervengano nella contesa i secondi, così sia ugualmente considerato, quando questi secondi, prima di condurre sul terreno i loro primi, non si siano appellati ad un giuri di onore.

Non mi sfugge la grave obiezione che può esser mossa alla forma della nostra proposta; e perciò dichiaro all'amico Torraca, che mi sorride, che la sostanza o il punto essenziale della nostra proposta è uno solo: che diventi obbligatorio nel Codice penale il ricorso al giuri come è ora obbligatoria la costituzione dei secondi; abbandono tutto il resto della proposta di legge e la riduco a questo solo punto.

Ed è mio convincimento che, quando la giuria scelta dalle parti sarà resa obbligatoria per legge, si formeranno spontaneamente giurie permanenti composte dalle persone più autorevoli. Ed allora anche la proposta, che l'onorevole Morandi ed altri colleghi hanno in animo di fare, e, cioè, che tutte le quistioni, che possano sorgere fra deputati sieno deferite al giudizio del presidente o di una Commissione arbitrale, troverebbe, a mio modo di vedere, tutta la sua efficacia.

Onorevoli colleghi, il duello, condannato dalla ragione e dalla scienza, contro leggi blande e severe, contro le mutate condizioni dei tempi, attraverso i secoli del feudalismo e della democrazia più pura, si è mantenuto come rocca incrollabile; e vive in quel sentimento nobile e profondo dell'onore, che non trova altra difesa. Ma il pregiudizio ha pure un altro potente sostegno, che prende le sue radici in un sentimento insito alla natura umana: il dominio dei violenti sui pacifici.

La forza sostenuta dall'ardimento, il predominio di coloro, che creano a sè stessi una gerarchia nel maneggio delle armi, l'unione di coloro, che sonosi fatta una clientela di protezione o di dominazione verso i più deboli, hanno formato un ambiente strano, dove la vanità usurpa spesso il luogo della virtù, e il duello diventa spesso, non riparazione di offesa, ma una vana affermazione di coraggio.

Contro questo complesso pregiudizio voi potete, voi dovete, insorgere, statuendo tale una guarentigia al sentimento dell'onore, così com'è radicato nella coscienza sociale, che il verdetto di questa coscienza sociale sia, non più contro, ma con la legge.

**Presidente.** Le due proposte di legge, quella dell'onorevole De Martino e quella dell'onorevole Berenini, riguardano lo stesso argomento, sebbene si ispirino a due concetti diversi. Credo perciò opportuno che lo svolgimento di esse abbia luogo contemporaneamente, salvo poi alla Camera di deliberare, se crederà di prenderli in considerazione, di deferirne l'esame alla stessa Commissione.

L'onorevole Berenini ha quindi facoltà di svolgere la sua proposta di legge. (*Vedi tornata 10 marzo 1898*).

**Berenini.** Onorevoli colleghi! Io ed i colleghi miei di questa parte della Camera abbiamo presentato una proposta di legge, che dall'onorevole De Martino è stata ora qualificata più radicale della sua. Io credo che confronti di questo genere non sia possibile di fare tra le due proposte di legge. È diverso, assolutamente diverso, il criterio al quale si ispira quella dell'onorevole De Martino, da quella, alla quale noi abbiamo informato il nostro.

Se ho ben compreso, soprattutto dalle ultime parole dette dall'egregio collega, si tratterebbe nella proposta sua di istituire un nuovo tribunale speciale; perocchè, vista l'inefficacia della giustizia punitiva a riparare le ingiurie all'onore dei cittadini, si conviene di creare un altro magistrato, il quale, per l'indole sua, possa avere una maggiore competenza ed una maggiore efficacia.

Non entro a discutere della necessità di istituire codesto tribunale speciale, nè della sua praticità. Forse se, come m'auguro, verranno le nostre proposte in discussione davvero e non saranno soltanto oggetto di questa accademica delibazione, allora sarà il

caso di poter discutere, anche in confronto dell'onorevole De Martino ed altri, sulla praticità, che è il solo aspetto, col quale si vuole contrapporre quella proposta alla nostra: si discuterà e si vedrà allora, se questa praticità effettivamente vi sia. La nostra non è una proposta radicale, io la chiamerei piuttosto conservatrice: è una proposta che richiama il diritto alla sua origine, che invoca l'applicazione integrale delle leggi che governano il diritto di punire; è una proposta per la quale si vuole bandito dal Codice penale ogni privilegio e per la quale non si vuole, in omaggio alla dignità della legge, che essa s'inchini innanzi all'autorità del pregiudizio volgare.

Ci duole che la presentazione della nostra proposta di legge sia avvenuta il dì dopo di una grave tragedia, che ha gettato nel cordoglio tutti noi: ce ne duole, perchè non vogliamo che ombra di sentimentalità venga a turbare la serenità del giudizio, con la quale noi desideriamo ed invochiamo che sia esaminata e studiata la nostra proposta di legge; ce ne duole perchè dobbiamo pure al lutto associare la dolorosa rampogna verso chi, nel vigore dell'intelletto, nella grandezza dell'animo, nel presidio della vita gloriosa, non seppe trovare la difesa contro il pregiudizio volgare.

È sgombro l'animo nostro da ogni ombra di passione, nè ci agita nemmeno in questa discussione, qua dentro, spirito di parte.

Non è da oggi che noi protestiamo contro il duello. Invoco per giustizia ai socialisti l'onore della propaganda attiva, da tempo gagliardamente fatta in ogni occasione, comunque, contro questo pregiudizio; invoco il diritto di poter dire che anche la resistenza individuale, che espone ben spesso, e non dovrebbe, al ridicolo, è stata documentata anche da questa parte col fatto...

**Morandi.** Avete ragione; ma bisognerebbe usare più temperanza nelle polemiche!

**Presidente.** Non interrompa.

**Berenini.** Io faccio in questo momento della polemica; ma la faccio contro qualche cosa di barbaro che infesta ancora le nostre leggi. *(Interruzioni).* Ed a me sembra che quanto io diceva ed il modo con cui parlavo, non giustificassero l'interruzione dell'onorevole Morandi. Sarà la nostra parola più o meno vivace, ma sempre onesta, intesa a demolire

tutto quanto vi sia ancora, e tanto ve n'è, di privilegiato.

Noi siamo dell'avviso dell'onorevole De Martino, che, cioè, invano s'inaspirano le pene, invano si escogiteranno delle leggi penali gravi, feroci, come un tempo furono, contro il duello; invano, perchè al disopra della legge insorgerà prepotente il pregiudizio. Quello, che ha detto testè l'onorevole De Martino, l'ho più volte letto in questi giorni su per le stampe e nei discorsi, che vennero facendo qua e là alcuni, anche nelle Aule universitarie, per combattere la nostra proposta di legge; quasi che dalle linee della nostra relazione breve, ma che esprime a mio avviso l'intero nostro pensiero; quasi che dal contesto della proposta di legge uscisse fuori questo pensiero, che non può essere nel nostro intelletto, che, cioè, solamente perchè la Camera dovesse approvare questa proposta di legge, solamente perchè fossero cancellati dal Codice penale gli articoli che riguardano il duello, per questo il duello dovesse cessare.

Oh, abbiamo la testa sulle spalle per comprendere come il costume può bensì essere corretto anche dalle leggi, come uno dei mille coefficienti onde la civiltà si svolge, ma come ad una legge non si possa dare l'onore o la colpa di essere rivendicatrice di civiltà o fomite di barbarie o di altro qualsiasi danno sociale.

Se noi pensassimo che le leggi non devono essere se non siano corretrici dei costumi, potremmo prendere il Codice penale e farne un *falò*, perchè ogni giorno i Tribunale e le Corti d'assise, a cui non basta il lavoro, sono una protesta vivente e continua contro l'efficacia della legge penale. Voi punite il furto e l'omicidio, e tuttodì si ruba e si uccide; e per questo voi direte che il furto e l'omicidio dovranno essere considerati ad un'altra stregua, e cioè alla stregua della ragione sociale ed individuale, che li determinano? Allora, e sarebbe e sarà grandissima riforma, rinnovate il Codice penale: formatelo su altre basi, se al pregiudizio o alla necessità delle condizioni, onde si vive oggi in società, vorrete coordinare la nozione del reato e la pena.

Vede dunque l'onorevole De Martino, e vedono tutti quanti hanno così mal compreso (mi si permetta la parola) la nostra proposta di legge, che non è passato mai per la nostra mente di venire con essa senz'altro a togliere

di mezzo questo barbaro costume. Ed allora? ci si domanda.

Io credo che la risposta dovrebbe uscire spontanea da ognuno di voi: ognuno di voi sa come i reati, abbiano essi l'impulso da un sentimento generoso e nobile, abbiano essi l'impulso da un sentimento perverso e malvagio, abbiano essi origine in una condizione di ambiente sociale cospirante con le forze individuali, o dalle forze individuali degenerate o atavicamente corrotte, nascano, sorgano o dilaghino, comunque sia, voi sapete che alla legge e alla pena una assai lieve virtù infrenatrice del delitto, e forse con pensiero accademico, si attribuisce.

Sarà vero o no, io non voglio decidere. Io non ho mai creduto che alla legge questa remora del delitto si possa in nessuna guisa attribuire. Nessun malvagio, quando delinque, pensa alla pena che è stata minacciata e che può essergli inflitta; il delinquente non pensa che al profitto, che immediatamente otterrà dal delitto, e alla speranza della impunità.

Orbene, se così è, vedete in quali modesti confini rimane la nostra proposta di legge: non dà la legge, come è scritta, un fomite nuovo agli altri coefficienti cospiranti alla prosperità del duello nel nostro paese? non dà la legge, con una pena mite e con la costante abituale tolleranza, con la quale essa poi viene applicata ai duellisti, un eccitamento a quella speranza di impunità, che si converte in fiducia?

Per guisa che il duellista, non che sperare di sfuggire alla pena, sa per certo che la pena non mai in veruna guisa lo toccherà; sa per certo che, se anche la pena dovesse qualche volta toccarlo, sarà così lieve che forse circonda la sua fronte di un nuovo alloro; perchè sarà documento di aver egli esposto al pubblico applauso il proprio coraggio, e d'aver con tanta energia e con tanto valore rivendicato il proprio onore.

La legge non s'inchini al pregiudizio, non lo riconosca come una delle cause, che normalmente diminuiscono o dirimono la penale responsabilità. Per questo è agevole cosa la correzione della legge: basta che voi equipariate l'omicidio e la lesione personale commessa in duello all'omicidio ed alla lesione personale comune.

Fu citato il Codice francese, nel quale codesta equiparazione esiste, e sta bene; ma

io ammetto che nella maggior parte dei Codici, invece, il reato del duello è in modo speciale considerato, e qua e là più o meno punito, e con grande differenza sono punite le conseguenze, che dal duello vengono, più o meno letali. Ebbene, per quanto non abbia che lo esempio della Francia sotto mano, certo io credo che sia un errore giuridico, contro il quale noi dobbiamo insorgere, senza preoccuparci delle conseguenze, quello di intitolare in modo speciale il reato di omicidio o di lesione personale avvenuto in duello. Voi avete scritto questo reato sotto il capo dei reati contro l'amministrazione della giustizia. Ma, me lo permettano i colleghi e me lo permetta l'onorevole guardasigilli, questa è una vera e propria transazione fra i principî del diritto e le esigenze del pregiudizio comune. Voi non verrete a dirci ancora che da questa obbiettività giuridica in modo speciale si volge il duellante allorchè scende sul terreno.

Non sono certo coloro, i quali hanno, come io non ho e, spero, non avrò mai, una grande esperienza in questo genere di cose, non sono certo coloro, che prima si danno alle discussioni curialesche, di cui parlava or ora l'onorevole De Martino e poi vengono alla lotta cruenta sul terreno, che pensano alla maestà della legge, che essi spregiano, alla maestà della giustizia cui avrebbero potuto ricorrere e non ricorrono.

La vostra stessa proposta di legge, che implica la deficienza dei tribunali comuni a giudicare le offese, che, come voi dite, vengono lavate col sangue, contiene la vostra confessione, e dimostra come non v'ha nemmeno ombra di sospetto che il duellista intenda di violare la legge, in onta al principio che le offese personali debbono da questa essere riparate. Altro sarà il motivo a delinquere, altri saranno i fini, confessabili o non confessabili; vi sarà qualche causa che trascende i confini dell'umana cognizione, perchè difficilmente si potrà penetrare nel pensiero di chi si batte in date condizioni, e perchè talvolta, anche sotto la forma del duello, potrà celarsi il più abietto movente.

Qualunque sia però lo scopo del duellista, voi non potrete assolutamente afferrare il fine ideologico, come si chiama nella scuola, del suo reato.

E se, invece, voi vorrete classificare questo reato in base alla direzione dell'atto suo, non lo vedrete rivolto che alla lesione, al feri-

mento e forse anche intenzionalmente alla morte dell'avversario.

E se anche il fine ideologico fosse, come nel più dei casi si pensa, quello di rivendicare l'onore, ma allora perchè non attribuite questo fine, e con le medesime conseguenze, a tanti altri reati, che pur chiamate comuni, e che in sostanza non sono che il frutto di questa necessità, che l'animo umano sente di rivendicare l'onore oltraggiato?

Ma badate: l'infanticidio lo collocate forse in un posto distinto da quello dei reati di sangue? Eppure esso il più delle volte trova la sua ragione di essere nel bisogno di rivendicare l'onore, che la donna sente per sé stessa, o che altri chiede per la propria moglie o per la propria figlia.

Se è vero quell'antico motto, in cui dell'infante ucciso è detto che: « *l'amour, malgré l'honneur, lui a donné la vie; l'honneur, malgré l'amour, lui a donné la mort* » è innegabile che il fine di voler cancellata l'offesa al proprio onore rappresenta la vera essenza morale del reato di infanticidio.

Ma allora perchè, a differenza di ciò, che fate pel duello, lo collocate fra i reati comuni? Allora perchè, d'altro lato se, il fine immediato del duello è, secondo voi, quello di offendere la giustizia vendicando di propria mano l'offesa, ed è esso, che vi fa intitolare in modo speciale il reato stesso, perchè non riconoscete lo stesso carattere all'atto di chi all'improvviso in un caffè, in un'osteria, dinanzi ad un'offesa ricevuta, insorge ed uccide?

Ma vivaddio anche egli poteva dar querela; non l'ha fatto e uccide. Ebbene, quell'uomo dovrebbe essere condannato alla stregua dei duellisti, per avere arbitrariamente esercitato un diritto, che altrimenti sarebbe stato riconosciuto dalla legge e dalla giustizia.

Voi parificate, o signori, il duellista, ad un cittadino, il quale, per avere abbattuta la siepe del suo vicino, è imputato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perchè invece avrebbe potuto ricorrere al pretore o al tribunale, per farsi rendere giustizia. Voi vedete a quali conseguenze enormi si giunge, quando, per rendere omaggio ad un vieto, ad un volgare, ad un fatale pregiudizio, si disconoscono i principî superiori, che devono governare il diritto.

Ecco, o signori, come io credo che, anche

senza preoccuparci delle conseguenze, nello stretto campo del diritto, voi non potrete dare torto a chi sostiene che il reato di duello, come tale, deve essere completamente cancellato dal Codice.

Ma voi ci direte: eppure si deve tener conto delle condizioni, nelle quali il reato si commette. Come potete voi, nello stesso modo, apprezzare l'omicidio comune, e l'omicidio in duello? Vi ha in favore di questo una ragione specifica, per la quale, *a priori*, voi dovete dichiarare, che egli fu vittima del pregiudizio, che lo ha trascinato. Egli è uno strumento dell'ambiente sociale; ed, essendo strumento di questo ambiente sociale, egli si è indotto a fare cosa, che altrimenti non avrebbe fatta.

Badate che, se questa sarà la risposta, che darete a questo argomento, gravi ne saranno le conseguenze! Perchè allora noi vi diremo: e perchè la stessa cosa non fate in tutt'altre condizioni?

E perchè non vi preoccupate delle condizioni dell'ambiente sociale, le quali inducono taluno, per esempio, a rubare?

Perchè non vi preoccupate delle condizioni dell'ambiente sociale, per le quali l'uomo è condotto ad una vita di morali turpitudini, cosicchè l'assoluta mancanza di senso morale guida la sua mano incosciente a commettere un delitto, per raccogliere un immediato beneficio?

E perchè allora, se voi chiamate in soccorso della vostra dottrina, la complicità delle condizioni sociali a proposito del duello, non le invocate sempre, in qualsiasi altro caso.

Voi vedete quanto è terribile la logica, che scende rigorosa da codeste premesse!

Voi dovete, oggi che la questione è posta sul tappeto, affrontarla nettamente e recisamente; e riconoscere che voi volete rispettato un pregiudizio, che diventa un privilegio, a favore di coloro che ne usano; o altrimenti, se questa confessione, in tempi di democrazia e di civiltà democratica, non oserete fare, dovrete inesorabilmente convenire che da questi banchi, quando vi si presenta quella proposta di legge, si ha perfettamente ragione.

Ho detto un privilegio, e tale è. Non è soltanto in omaggio ad un principio di umanità, perchè la gente non si ammazzi, che noi presentiamo questa proposta di legge;

perchè già lo dissi, la gente continuerà ad ammazzarsi ugualmente, anche dopo che sarà approvata questa proposta di legge. Non è in omaggio soltanto ad un principio astratto di diritto, di ossequio ai principî superiori che governano la legge penale, che noi abbiamo presentato questa proposta di legge.

I duellisti, onorevole De Martino, dove li troviamo noi? Ma li trovate, forse, i duellisti, nella classe proletaria? Sono forse duellisti il bracciante, l'operaio, coloro, che non hanno altro modo di vivere fuor quello, che deriva da un lavoro scarsamente retribuito? I duellisti li trovate soltanto, come un tempo nell'aristocrazia, oggi nella borghesia; all'infuori di questa classe voi non trovate i duellisti, ma trovate gente, la quale, di fronte ad un'offesa altrettanto grave, come quelle che i gentiluomini si scambiano, insorge a pugni, a bastonate e anche a coltellate. Questa gente voi la trovate fuori della classe borghese; ma dei loro duelli voi non tenete alcun conto, perchè le chiamate risse, li chiamate omicidi volgari, li chiamate tutti con un nome comune. Mentre, invece, i duelli della classe borghese, sono qualche cosa, che la legge deve onorare con privilegio; ed unicamente per questo riconoscete che una minor pena è ad essi dovuta elevando la moralità del fatto, pur colpendone le conseguenze.

Certo la scuola e la sala di scherma del povero diavolo è spesso la piazza ove da bambino fa a pugni co' suoi compagni, più tardi fa a bastonate; la scuola di educazione civile e paterna è data in camere anguste dove il sole non entra che a scacchi, e a rari scacchi, dove giacciono in un sol letto il padre, la madre e i figli, dove la madre, forse in condizioni disperate, darà esempio di moralità veramente non imitabile. Ecco la sala di scherma, ecco la scuola di educazione civile, ecco la complicità dell'ambiente, che in quella classe voi non riconoscete e non elevate in nessuna guisa a ragion categorica che *a priori* escluda o diminuisca la colpa.

La sala di scherma, invece, e la scuola di educazione dell'altra classe è quella a voi ben nota, che fa bello il corpo, aitante la persona, che fa coraggioso l'animo, più marziale il portamento ed educa a propositi eroici di vendetta per le offese personali.

Ebbene, onorevoli colleghi, perchè non riconoscete la complicità dell'ambiente in coloro, dei quali è spada il coltello, e la ri-

conoscete, invece, negli altri dei quali è spada quell'arma, che, per quanto venga ripulita e sterilizzata prima, entra nondimeno nelle fauci di un cittadino e lo uccide? Ecco il privilegio, ecco la disuguaglianza sociale: voi da un lato rendete omaggio (e non si deve), per un alto principio di civiltà, ad un pregiudizio medioevale e dall'altro inasprite la lotta fra le classi sociali, date l'esempio di queste disuguaglianze, che sono davvero, comunque si manifestino e da qualsiasi causa nascano, la ragione prima, del conflitto sociale, la ragione prima che muove le moltitudini ad aspirare ad un avvenire migliore di civiltà e di giustizia.

Ecco, onorevoli colleghi, le conseguenze di ordine politico e sociale, se non vi bastano quelle di ordine giuridico, per le quali a noi sembra che sia opera altamente civile quella di cancellare dal Codice penale gli articoli che riguardano il duello.

Con ciò non si vuol dire che venga a istituirsi un altro privilegio a rovescio, e, cioè, che, d'altra parte, mentre all'omicida e al feritore comune si applicano le ragioni generali di attenuazione e di scusa, al duellista non si debbano applicare. Voi considerate il duellista come un omicida comune; il magistrato vedrà poi quali sono le cause, che lo hanno determinato a ferire o uccidere; troverà il dolo o la colpa, e talvolta scoprirà anche il dolo nelle forme più abbiette e più perverse.

Queste sono, rapidamente espresse, le ragioni, per le quali noi abbiamo presentato la nostra proposta di legge. Non si dica dall'onorevole guardasigilli che non devesi toccare l'arca santa del Codice penale. Forse non lo si dirà, imperocchè è della civiltà il migliorare e far sì, se non si vuole aspettare un altro cinquantennio per compilare un altro Codice penale, che, rivedendo a quando a quando le leggi, se ne correggano quelle parti, che sono già di per sè in disarmonia coi principî generali, che le governano.

A noi, però, si potrebbe dire: ma perchè venite a toccare il Codice penale proprio soltanto là dove si parla del reato di duello, voi, che siete difensori di una classe, che in duello non si batte? Perchè non venite, invece, a chiedere altre riforme del Codice penale? Perchè non venite, per esempio, a domandarci la cancellazione dell'articolo 247 del Codice penale, il quale rappresenta la compressione

del pensiero e della libertà? Perchè non ci venite a chiedere questo? E noi vi rispondiamo: badate; da un lato noi riconosciamo che un Codice penale, il quale contiene l'articolo 247 può impunemente avere gli altri articoli, che riguardano il duello; perchè mentre ha, da un lato, il mezzo per comprimere i deboli, dall'altro, ha lo strumento per difendere i privilegi dei forti e dei potenti. Ma, per non entrare oggi in profonda disamina del Codice penale, che offrirebbe a noi tanti argomenti di disputa e di dissensione con voi, a noi basta, modesti come siamo, che voi, almeno in questa parte, nella quale siete con noi concordi per ciò che riguarda la critica filosofica e teoretica, siate pure concordi in quella riforma, che toglie l'onta del riconoscimento da parte della legge di un pregiudizio universalmente condannato.

Noi siamo lieti di avervi cooperatori in quest'opera; perchè se anche, oggi come oggi, non giova per nulla alle classi, che difendiamo, ma giova a voi, appare a noi atto di civiltà, di quella civiltà, giunti al sommo della quale, noi ci troveremo davvero tutti affratellati. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Venturi contro la presa in considerazione.

**Venturi.** Se io, onorevoli colleghi, mi sono iscritto a parlare per oppormi a che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Berenini, non è già perchè io mi voglia far paladino del duello, ma perchè ho opinioni diverse sul modo con cui, contro al duello, deve essere provveduto. E per venire a questa conclusione mi permetto di svolgere brevemente alcune considerazioni.

Non sono le leggi violente, che possono arrestare il corso naturale delle cose. Io, positivista come sono, credo che convenga studiare le condizioni, in cui il fenomeno si svolge, per avvisare ai mezzi, pei quali il fenomeno dovrà farsi cessare.

Lo si dice volgarmente, ma qui alla Camera certo non lo si pensa, che il duello assomiglia ad un assassinio. Si deve, invece, assomigliarlo alla guerra, e precisamente alla guerra moderna, mentre l'assassinio può essere assomigliato alla guerra selvaggia, e spesso anche alla guerra coloniale. Il perchè è inutile il dirlo. Più che le parole e i discorsi e la propaganda per far cessare la guerra ed il duello, può valere la constata-

zione che la guerra ed il duello sono in via di cessare.

La guerra si capisce che è sulla via di cessare perchè avviene più di rado, perchè si esaurisce in minor tempo, perchè ha trovato i suoi sostitutivi, perchè occorre il consenso di molti prima di deciderla.

Il duello va già facendosi più raro per quegli speciali motivi, che lo rendono meno spesso opportuno. L'onorevole De Martino ha detto che il duello è un fatto non civile; ed io dico, invece, che ho motivo di credere che egli si inganni, poichè il duello per me è anzi, ancora oggidi, una cosa civile.

Infatti esso avviene per ragioni di ordine morale elevato, e cioè per offese di tale grado d'elevatezza che dal volgo non possono essere sentite.

Quali sono gli individui che commettono, per mo' di dire, il duello? Essi appartengono alle classi più elevate della società, sia dell'educazione, sia della nascita: sono i membri delle famiglie nobili, i militari, i politici, i giornalisti.

Ora, dico io, se questo è un fenomeno, che viene provocato da motivi di ordine così elevato, e nasce, e vive nell'ordine più elevato della società, non so se si abbia il diritto di chiamarlo incivile. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Dice l'onorevole Berenini, a sua volta, che il duello è un fenomeno barbaro, per ciò che è un residuo medioevale. Io faccio delle riserve circa il chiamar barbaro il fenomeno, per ciò che è di origine medioevale. Trovo che non tutto il medio evo era barbaro. (*Si ride*).

Se allora vi erano troppo profonde distinzioni, cosa che veramente era barbaro, tra le classi sociali, non era barbaro per sè stessa la classe sociale più elevata, la quale dava alti esempi di umanità e civiltà.

Era barbaro il fatto che ci fossero altissime società soltanto, di fronte a troppo basse società, e queste schiave di quelle; ma che ci fossero società elevate, non era fatto barbaro.

Fu il formarsi di una società, che attenuò le distanze fra le due grandi classi sociali, quella estremamente alta e quella estremamente bassa, che cagionò il fenomeno, degenerativo in parte, della società moderna.

Da un lato, si è abbassato il sentimento dell'alta dignità personale, se, dall'altra parte,



son cresciuti in onore il concetto del diritto e il sentimento civile.

Se nelle classi elevate del medio evo il duello c'era, è da segnalarsi, è vero, la notevole circostanza che le classi alte del medioevo non erano istruite.

Questa considerazione mi pone dinanzi l'altro fatto odierno, che il duello, da noi, non viene determinato sulla base dello stato di istruzione; se lo fanno le classi elevate nostre, lo fanno piuttosto per l'influenza di un residuo, diremo così, modioevale (*Interruzioni e commenti*), di sentimenti e di educazione.

E se fra noi vi sono politici e giornalisti e nobili, che duellano, non lo fanno per suggerimento dell'istruzione, ma ad onta della istruzione, per impulso di educazione. (*Ilarità*).

Ciò è vero, ma forse che la civiltà si costituisce solo di istruzione? Io, che non sono poi un analfabeta, non sono di tal parere: e cioè credo che non sia facile di risponder di sì. Noi abbiamo nella nostra società tanta delinquenza che dobbiamo all'istruzione; ma alla bassa istruzione e alla media istruzione. L'alta coltura innalza; la media e la bassa coltura credo che siano causa di molti fenomeni degenerativi. (*Bene! Bravo!*)

Se contemperiamo quel ch'è dell'istruzione intellettuale, scientifica e letteraria, coi residui conservati e medioevali della buona educazione, otterremo l'effetto di innalzar davvero il grado di civiltà nostra.

Quindi, riassumendo, credo che un fenomeno sociale, che si svolge in società elevate, per motivi di ordine elevato, sebbene sopra a quanto non è strettamente connesso con l'istruzione, non sia un fenomeno incivile. Tale antitesi, fra le influenze dell'istruzione e dell'educazione, non è neppur fenomeno barbaro, poichè l'alta moralità scaturisce e vive dei contrasti fra l'alta istruzione e l'alta educazione. È, ripeto, la bassa istruzione, che distrugge l'educazione ed è fonte larga di immoralità.

Perchè succede il duello? Il duello nella società nostra risponde ad un fatto preciso, psicologico; ad una reazione, ad un'alta sensibilità, anzi dirò, per adottare parole più fisiologiche, ad una irritabilità sottile della società.

**Baccelli Guido.** Iperestesia.

**Venturi.** Io andava più alla radice, onorevole Baccelli, alla irritabilità, per dire poi che questa irritabilità, associata ad un certo grado di coscienza, forma quello che presso a poco è

l'iperestesia. Di fronte all'alta sensibilità sociale, che chiede analoghe soddisfazioni, la legge non è sufficiente: non c'è querela giuridica, che dia soddisfazione a sottilissime offese, tali che sono lontanissime non solo dall'esser provate, ma anche dall'esser comprese dal volgo. Studiate il fenomeno e vedete se sia possibile di ricorrere ad altri mezzi, oltre il duello, a comporre i nobili dissidî: vedete che offrano le querele, che sono del pari illogiche ed insufficienti, oltrechè sono pettegole. Il volgo non ha il duello, perchè non arriva fino all'alta sensibilità, necessaria ad averlo; non arriva che ad una sensibilità inferiore, e sente offese così grosse che per lui il codice ha sufficienti compensi.

Ma vi dirò anche che qualche volta il codice non è sufficiente, neppure pel volgo; perchè la sua delinquenza, in rapporto alle offese che riceve, si esercita pure all'infuori del codice, per l'altra estremità, opposta. Ci sono delinquenze molto importanti e che il Ferriani, scrittore nostro eletto, da poco tempo ha enumerato ed illustrato, che stanno sotto e fuori del codice: cioè la delinquenza che il codice ha creduto di trascurare mettendola fra le quote minime (*Si ride*), e l'altra delinquenza, che sfugge, perchè o non trovata, o non ricercata o non riconosciuta per tale.

O signori, per quanto il codice si libri in alto, in mezzo ad una società differenziata, come la nostra, lascia ancora che una delle classi sociali, la più alta, non sia protetta, ben lungi esso codice dall'intendere l'altezza sentimentale del medio evo, che ancora in parte, fortunatamente, ci rimane. Nello stesso tempo il codice librato in mezzo, mentre lascia sfuggire le aquile della delinquenza non chiude il passo alle serpi della medesima. (*Si ride*). Se pure la società un giorno avrà un avvenire democratico, ciò non vuol dire che non debba presentemente pensare a riparare e a metter le reti di sopra e di sotto il codice penale scritto, col sussidio di istituti ausiliari.

Per riparare agl'inconvenienti del duello è necessario completare, nella nostra legislazione, quel concetto, che io direi delle istituzioni pararegali.

Al disotto del codice penale ci sono già tali istituzioni: c'è l'ammonizione, c'è il domicilio coatto (che speriamo verrà abolito), c'è il carcere preventivo. Al disopra c'è l'opinione



pubblica, il disprezzo pubblico, il duello. Sono necessarie tali istituzioni, che direi *infra* e *supra* legali, le quali completano le lacune della legislazione, perchè comprendono tutto il ventaglio della società, dalle alte alle basse classi.

Onorevoli colleghi, il duello trova, specialmente, il suo motivo di essere anche nell'altra ragione che non tutte le pene raggiungono lo scopo; perchè, se le pene sono tutte uguali, fortunatamente gli uomini sono tutti differenti; di modo che una pena data a me non colpisce affatto il mio servo, mentre la pena, lieve o piacevole a lui, ammazza me, moralmente e materialmente.

Io non pretendo che le pene raggiungano tutti gli individui, perchè ci sono i pazzi e ci sono i geniali della delinquenza e dell'onore, che passano la linea; ma che almeno tutte le classi sociali abbiano dalle leggi la garanzia della tutela.

Si lamenta, da tempo, che fra Codice e morale non esista perfetta corrispondenza. Il Codice dovrebbe essere la corazza, il riparo di tutta quanta la superficie sensibile del corpo sociale; ma, poichè la legge è librata a mezzo, dal Codice escono fuori la testa e i piedi. (*Si ride*).

Il progresso legislativo non ha raggiunto i suoi confini; si sono distinti i delitti, e di recente (e questa è gloria italiana) si è fatta una più marcata distinzione tra i delinquenti; ma ciò non è sufficiente. Non si è ancora distinta pienamente la diversa azione delle pene, di maniera che a ciascun delinquente si dia la pena corrispondente. Questa, a mio credere, è una pagina, che ancora non è stata scritta; ed è necessario lo sia, perchè il concetto della legislazione, applicata ai fini dell'a società, sia raggiunto.

Avete mai considerato, o signori, ciò che ho ricordato poco fa, quanta differenza di effetti ci sia dalla stessa pena applicata a diversi individui? Faccio un esempio: supponiamo che una persona colta e ricca (e non è il caso quindi che sia io) (*Si ride*) si trovi con un suo servo, non colto e povero, a commettere uno stesso delitto, un delitto, per esempio, di ordine sessuale, che può essere benissimo commesso insieme da queste due persone. (*Si ride*). Se il servo avrà tre mesi di carcere, egli ringrazierà i giudici che glie li hanno dati, perchè in carcere vivrà bene, sarà riparato dal caldo e dal freddo, farà

onorevoli conoscenze e riceverà le congratulazioni degli amici, perchè esso pure sarà arrivato all'onore del carcere. (*Si ride*).

Ma se toccherà questa stessa pena a persone, signori, come siete voi, (*Si ride*) voi sarete rovinati completamente; rovinati nella posizione economica e in quella sociale; vi sarà tolto ogni diritto civile, gli amici vi volteranno le spalle, in una parola voi sarete perduti per sempre! Io domando: è possibile dare allo stesso delitto la stessa pena, in tutti i casi? Voi sapete che c'è la menzogna convenzionale dimenticata da Max Nordau, che dice: la legge è uguale per tutti e tutti debbono conoscerla. Signori, credere che la legge abbia da essere uguale per tutti, è credere ad una menzogna convenzionale: io credo che tutti quanti voi lo pensate. (*Si ride*). Gli uomini, signori, sono differenti gli uni dagli altri, se non organicamente, almeno socialmente; è naturale quindi che le leggi medesime variino nella applicazione delle pene a seconda dell'individuo, che vogliono, colla pena medesima, raggiungere. Che tutti debbano conoscere la legge sarà una menzogna, fino a che tutti non saranno egualmente istruiti.

Io mi spiego la persistenza di quella formula, erronea ed ipocrita, che vediamo scritta nei tribunali, come di tante altre, che pur rimangono, e che, se succederanno Parimenti spregiudicati, come io mi permetto di essere, verranno cancellate. Signori, le grandi rivoluzioni per trionfare ebbero bisogno di adoperare le formule assolute; perchè una rivoluzione si compia è necessario che la bandiera sia portata da un radicale dell'idea.

Ma, se le formule assolute sono le bandiere, colle quali esclusivamente le grandi rivoluzioni si compiono, esse sono destinate poi ad attenuarsi, e talora a contraddirsi, dando mirabile spettacolo di uno svolgimento paradossoso.

Il Cristianesimo disse: beati gli imbecilli. (*Si ride*). Ma tale precetto non trionfò, anzi vinse il suo contrario; e valga il fatto che fu il clero, che conservò nei tempi oscuri la sapienza antica, che nel Rinascimento ridonò ai padri della nostra civiltà. Il Cristianesimo disse: beati i vili. Ma le guerre di conquista e i soldati, che hanno avuto i Pontefici, dicono bene se tale precetto abbia trionfato. Il Vangelo disse: beati i poveri. Ma colle manimorte e con altri mezzi proprio allora,

nel medio evo, le ricchezze si sono concentrate nella Chiesa.

La rivoluzione francese è sorta pure col bandire i tre famosi precetti: eguaglianza, libertà, fraternità. Ma, se questi comandamenti si fossero svolti fino al loro trionfo, i socialisti non sarebbero in questa Camera. (*Viva ilarità*).

L'anarchia promette altrettanto: rovescia tutto per far tutti liberi e uguali; ma lo sanno bene i pratici che parecchi buoni anarchici si accontenterebbero per ora di uno stipendio di cento lire al mese (*Ilarità*), e che, ad anarchia trionfante, i più benemeriti anarchici saranno compensati coi migliori gradi sociali.

Signori, il duello è un tribunale alto, in quanto che è chiamato a giudicare degli alti motivi di offesa e giudica e sanziona con forme corrette, altissime. Se voi vi provate di abolirlo produrrete due danni, uno di ordine morale e uno di ordine materiale. Quello di ordine materiale sarebbe il condurre quella gente, o parte di loro, che oggidi si servono del duello, alle offese comuni, al tradimento, alla violenza. Il danno morale sarebbe più grave: sarebbe quello di abbassare il sentimento dell'alta dignità personale. Perchè, abituati a non avere la corrispondente soddisfazione, si passerebbe sopra alle offese, e non vi sarebbe più quella iperestesia sociale, che dovrebbe essere per le classi sociali comuni un punto glorioso e luminoso di arrivo.

**Bissolati.** E in Germania e in Inghilterra?

**Venturi.** Il duello ha un altro vantaggio ed è questo, che è un tribunale spontaneo a cui accedono spontaneamente l'offeso e l'offensore.

Guardate, o signori, che bella cosa, morale, elevata!

È un fenomeno morale stupefacente!

Permettete che io veda una cosa corrispondente nella confessione cristiana.

Se non che questa è tribunale di umiliazione, l'altro di orgoglio; ma l'una e l'altro sono fattori eminenti, alti, di educazione sociale. L'una, la confessione, fortifica nell'animo il concetto del dovere e dell'espiazione; l'altro, il duello, solleva il sentimento della personalità e dell'orgoglio, in stretto rapporto al sentimento di giustizia.

Signori, causa di uno dei grandi danni della società nostra, della delinquenza, e special-

mente della piccola delinquenza, che si fa larga strada nelle città e nei centri popolosi, è questo decadere fortissimo, grande, delle alte istituzioni morali.

Il fenomeno dell'Inghilterra, onorevole Bissolati, dove il duello viene sostituito dal compenso in danaro, io credo che sia dovuto ad una causa non buona: ad un grande abbassamento del sentimento di onore.

Noi dovremmo, insieme con l'alta coltura, promuovere anche la ricostituzione di quello, che è l'onore sociale, che è una vera gloria del medio evo, il quale invece di esser chiamato da noi oscuro, potrebbe suggerirci le norme per regolare una istituzione, che dovrebbe essere la guida, ed il lume della società avvenire. (*Bene!*)

Voi dite che il duello è cosa barbara ed atroce perchè è cruento, perchè ci commuove fortemente. Ma credete voi che il carcere non faccia di peggio? non arrechi risultati anche più deleteri? Guardate quanto danno fa la pena del carcere! Vedete, fra la bassa popolazione, quanti figli minorenni, che pel carceramento del padre son messi sulla strada, abbandonati ad ogni corruzione! Quante mogli non vedete abbandonate e costrette alla prostituzione! Vedete quanto il carcere è fomite di corruzione e quanto può essere creatore di nuovi delinquenti. L'individuo, che vuole esercitare una vendetta, è molto meglio, a parer mio, o signori, che la eserciti nei modi prescritti per un duello, giacchè quando mandasse in carcere colui, che avrebbe in altra maniera ucciso, si avrebbero e per l'individuo e per la società conseguenze molto peggiori.

Ma io, o signori, mi fo lecito di rievocare una recente e dolorosa memoria. Se il Cavallotti tanto compianto, che fu il campione dell'alta sensibilità sociale e che per questa è morto, se il Cavallotti ha avuto più duelli che querele, e se per questo, od almeno in gran parte per questo, è stato esaltato nella fantasia di tanta gente, perchè vorreste voi insultare al duello proprio mentre esso fu esercitato da così nobile campione del vostro sentire?

Io credo, o signori, che il duello debba ciò non per tanto sparire; ma sparire da sé, favorendosi in ogni modo le condizioni naturali per cui esso va già diminuendo: cioè cominciando con rendere il duello stesso possibile soltanto in determinati momenti, in

date circostanze ed occasioni, ed unicamente per motivi, i quali non debbano essere lasciati all'arbitrio dei due passionati avversari.

Io, su questo punto, convengo pienamente, nel concetto del giuri d'onore. Dalla grande materia dei motivi e delle offese e dei bisogni di reazione, che sono sopra il codice, si può benissimo, procedendo dall'indistinto al distinto, come direbbe Ardigò, separare e fissare tale istituzione, od almeno tentarla; istituzione paralegale, supralegale, occupata e diretta ad esaminare e definire tutte le condizioni, casi e circostanze, che al duello si possono riferire. E tale istituzione s'intende che dovrebbe avere anche speciali doveri e diritti, compreso quello di escludere dal diritto di duellare certi individui e soprattutto i mestieranti e gli egoisti. Perchè appunto due, secondo me, sono le categorie di individui da escludere dal duello: mestieranti ed egoisti. A quanti non si dovrebbe impedire il duello perchè hanno anche, oltre e sopra il loro onore, tanti altri obblighi a cui badare? Se vi abbiano interessi o persone, che necessariamente dipendano dalla vita di un individuo, questi, per ragione sua personale, non dovrebbe poter compromettere l'interesse altrui! Di guisa che il giuri di onore, chiamato un giorno a valutare tutte le circostanze e a bilanciare tutti i motivi del duello, dovrebbe vedere prima di tutto se l'individuo presenti i titoli per poterlo esercitare. (*Viva ilarità*). Un padre di famiglia dovrebbe esserne escluso.

Ci sono i mestieranti di duelli. Non vi ha dubbio che costoro offrano una certa analogia coi delinquenti nati, in quanto che li spingono al duello quasi sempre la boria o la vanità, la insensibilità alle ferite, e la spavalderia; e queste sono qualità psichiche e fisiologiche, che hanno correlazioni organiche, per cui si potrebbe benissimo, da buoni psicologi, riconoscere da esse talvolta il provocatore di mestiere. Tale diritto di esclusione dal duello attribuito al giuri servirebbe a moralizzare la istituzione del duello medesimo.

Io mi ricordo, e voi lo ricordate meglio di me, quante volte nei poemi e nei romanzi e nelle storie vi furono eroi, che, disposti al duello, hanno dovuto chieder consenso di farlo al capitano o al Re, quelle volte che l'eroe, più che all'onore proprio, dovea volgere la sua vita a interessi maggiori; e spesso è

successo che il capitano ha ordinato che il duello si rimandasse a poi, dopo che fosse stato reso il servizio all'interesse maggiore.

Il duello, che in taluni casi il giuri permetterebbe, dovrebbe naturalmente dalle leggi essere impunito.

Io darò quindi il mio voto affinché non si prenda in considerazione la proposta dell'onorevole Berenini.

Credo invece che, perchè si possa studiare il modo onde si abbia a svolgere il concetto di una istituzione paralegale, nel senso da me indicato, sia utile di prendere in considerazione la proposta De Martino, a cui si è associato, con proposta extraparlamentare analoga, l'onorevole Morandi.

Credo che la Camera prima o poi si dovrà decidere a fare qualche cosa in proposito. Meglio sarebbe che il ministro facesse da sè, poichè abbiamo la fortuna di avere all'amministrazione della giustizia quell'uomo eminente; ed egli stesso prendesse l'iniziativa dello studio di questa istituzione paralegale.

Perchè si venga a questo, io sarei anche più radicale dell'onorevole Berenini. Direi: non soltanto toccate un articolo del Codice; ma, poichè non è soltanto la questione del duello, che dovrebbe esser presa in considerazione, che il Parlamento nostro si decida a tradurre in atto il sistema di una revisione periodica, fissa, decennale, del Codice.

Se fosse ciò statuito, noi non avremmo a lamentare il fatto notorio ed eterno che, appena un Codice è approvato, sia già vecchio, e che subito dopo la sua approvazione cominci la reazione e si abbia in ogni tempo a lamentare che il Codice sia fuori della società vivente.

Così soltanto la legislazione non si troverebbe sempre un chilometro addietro di voi, o progressisti assidui, e di un passo addietro di ogni più timoroso conservatore. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

**Fani,** sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Onorevoli colleghi! Mi duole molto che non sia presente l'onorevole ministro di grazia e giustizia. Egli, se, in ogni argomento con molta dottrina e con molto valore, in questo specialmente, come autore del Codice penale italiano, avrebbe detto alla Camera con autorità speciale il suo pensiero.

Non perchè, con le proposte di legge, che furono svolte, si tocchi l'arca Santa del Codice penale, come diceva dianzi il collega Berenini, ma perchè tutte le questioni varie, che egli espose per dar ragione della proposta sua, costituirono argomento di meditazione, di discussione e di studio, pochi anni or sono, quando venne preparata e formata la legge, che poi divenne il Codice penale italiano, e ne risultarono le disposizioni, che governano il duello e che si vorrebbero in sostanza, d'un tratto e coll'una e coll'altra delle due proposte abolire.

Ecco la ragione per la quale, in una questione come questa, avrei desiderato oggi la presenza dell'onorevole Zanardelli.

Assente lui, dirò alla meglio il pensiero mio sull'una e sull'altra delle due proposte di legge, considerandone unicamente il lato giuridico, che è quello che più importa segnalare e porre sotto gli occhi della Camera, la quale, poi, con obiettività serena, giudicherà le proposte stesse e darà quel voto, che crederà di giustizia.

Il collega De Martino e quelli, che hanno con lui segnato la proposta sua, dicono in sostanza questo: ai duellanti, che non avranno fatto in precedenza ricorso ad un giuri di onore, non si applicheranno le pene del duello, scritte negli articoli 237 e seguenti del Codice penale, bensì quelle del danno derivato dal duello, quelle, cioè, o del ferimento o dell'omicidio, considerando questi due eventi come un reato comune.

Se, invece, i duellanti avranno provocato in precedenza l'esame d'un giuri, e si saranno attenuti alla decisione di esso, il fatto loro sarà punito con la pena del reato *sui generis*, del reato di duello, contemplato nelle citate disposizioni di legge.

Ora qui, a mio avviso (prescindendo dal movente generoso, che ha certo ispirato la proposta di legge), vi è un profondo errore, ed è questo: o il duello è reato, e sta di per sé nella sua entità ontologica, nel modo, col quale si manifesta in mezzo alla società che lo punisce; o non è reato, e non deve né può divenire tale sol perchè consulenti privati non intervennero nella vertenza a dare il loro giudizio.

E così, il duello è reato di per sé stante, contro la pubblica giustizia, e non contro la vita o la integrità della persona, e non può divenire o l'una o l'altra delle due cose a

seconda che sia o non sia intervenuto un giuri d'onore.

Farne dipendere la punibilità sotto una forma o sotto un'altra, e quindi la maggiore o minore entità delittuosa, dall'intervento di un elemento assolutamente estraneo al fatto, che quella entità costituisce, è abbandonare la norma direttiva degli elementi ontologici di una data azione per seguire una via, che conduce diritta alla offesa delle più elementari norme della logica e del diritto.

Ecco dove, a parer mio, sta il lato assolutamente erroneo della proposta dell'onorevole De Martino.

E queste obiezioni, che muovo contro la proposta di lui, non sono cosa nuova. L'idea del giuri d'onore fu posta anche innanzi ai giuristi di questa Assemblea, che studiarono il Codice penale vigente; ma essi dovettero respingerla di fronte alle semplici considerazioni, che ho esposte.

Può, quindi, desiderarsi, come un modo di definire una contesa in una forma onorevole e pacifica, l'intervento di un giuri di onore; ma l'intervento di un giuri di onore non può menomamente influire sulla determinazione giuridica del fatto, quando il duello abbia avuto luogo.

Per queste ragioni a me pare che non possa meritare accoglienza alcuna la proposta di legge del Collega De Martino e degli onorevoli deputati, che con lui la sottoscrissero, pur rilevandone la ragione pietosa e umana, che ha potuto ispirarla.

Vengo, ora, alla proposta degli onorevoli colleghi Berenini, Bissolati, Costa Andrea, ed altri. Questa proposta, in tre articoli, riforma tutta la legislazione penale sul duello, abolendone addirittura le disposizioni, che fanno di esso un reato *sui generis* contro l'amministrazione della giustizia, e sostituendovi quelle concernenti i reati contro la vita e la integrità della persona.

Non è, diceva testè l'onorevole Berenini con l'autorità che tutti gli riconosciamo, il duello un reato contro l'amministrazione della giustizia, è un reato comune, è un reato contro la vita; colui, che uccise o ferì in duello, risponda di ferimento o di omicidio, ed i testimoni, che hanno prestato assistenza a codesta prova, sian puniti con la pena dei complici.

Questa la sintesi dei tre articoli della legge proposta dall'onorevole Berenini.

Ora anche la questione della parificazione degli eventi dolorosi di un duello a quelli derivati dal delitto di omicidio o di ferimento, venne a lungo meditata e studiata quando si discusse la legge penale vigente. E si finì con riconoscere che tale equiparazione avrebbe costituito un errore giuridico e un vero eccesso. Epperò, ricercandosi l'indole vera del delitto del duello, lo si classificò fra quelli contro la pubblica giustizia, e si sancirono le relative disposizioni penali. E mi pare che si operasse dirittamente. Stamane, pel dovere che mi incombeva, e pel rispetto che devo ai proponenti della legge, ho riletto ciò che fu scritto e detto e deliberato allora. Ma ho letto altresì una pubblicazione preziosa: una monografia giuridica, che proprio in quel tempo (1886) il collega Berenini pubblicava sul delicato argomento.

Da questo studio suo ho rilevato che il collega Berenini insegnava allora che sarebbe stato grave, imperdonabile errore giuridico, il sancire la parificazione degli eventi del duello agli eventi dei delitti di sangue, quella parificazione, cioè, che oggi si vorrebbe sancita coi tre articoli della legge proposta dal deputato Berenini e dai compagni suoi.

Ora l'onorevole Berenini, mentre per me ha torto oggi, aveva ragione quando scriveva la monografia ricordata.

Infatti come si potrebbe oggi, dopo gli studi e le decisioni di pochi anni or sono, giustificare questo mutamento nella determinazione dell'indole di questo reato? Che cosa e chi potrebbe indurci a questo? Si dice: la Francia. Vediamo dunque rapidamente ciò, che, in proposito di legislazione sul duello, è avvenuto nella Nazione a noi vicina.

In quel Codice penale, si sa, non si legge alcuna disposizione in ordine al duello. In quel Codice nulla è scritto, che in qualche modo contempli le conseguenze dolorose derivate dal fatto di due persone, che vengano a singolare certame fra loro. E che ne venne da questo silenzio della legge? Con la scorta del silenzio, che serbavano sul duello i Codici del 1797 e del 1810, si ritenne che, non avendo la legge specialmente contemplato, il duello non fosse un reato; e si giunse fino al 1837, senza che alcuno dei molti e gravissimi duelli avvenuti ricevesse punizione veruna.

Sorse primo innanzi alla Corte di Cassazione di Parigi il Dupin, il quale, con una

orazione meravigliosa, si diè a sostenere che il silenzio dei due Codici non voleva dire non punibilità del duello, ma voleva dire equiparazione degli eventi del duello agli eventi degli altri reati di sangue. E la Cassazione, con due sentenze proferite a breve distanza di tempo, aderì a questo concetto, sanzionando la equiparazione proposta. Ma fu tutta una ribellione, colleghi egregi, così dei magistrati minori che della dottrina.

Insorsero con più sentenze Tribunali e Corti: insorsero lo Chaveau e l'Hélie, i dotti commentatori del Codice del 1810, e, in una lezione memorabile, il Boitard, sostenendo avere la Cassazione confuso senso giuridico e principî, quando aveva stabilito la identità di reato fra le conseguenze di un duello e quelle derivate da un ferimento o da un omicidio.

In questa incertezza ed in questo conflitto della scienza e della giurisprudenza, varie proposte di legge furono via via presentate dinanzi all'Assemblea per considerare il duello un reato *sui generis*, nel modo come lo hanno considerato poi molte legislazioni di Europa, e fra noi le leggi penali Toscane e infine il Codice penale italiano. Queste varie proposte non approdarono a buon fine. Sull'ultima, quella presentata il 2 febbraio 1877, la Commissione senatoria avea riferito favorevolmente; ma il Senato, nel dissidio delle opinioni, e per la duplice opposizione di chi non voleva oggetto di sanzioni penali il duello e di chi lo credeva in quella proposta trattato con troppa indulgenza, lo respinse. Lo stesso avvenne nel Belgio (così la relazione dell'onorevole Zanardelli) finchè vi durò il Codice penale francese; e fu perciò che si ravvisò necessario regolare il duello con disposizioni speciali.

Che è dunque avvenuto in Francia? che il duello, per lo spavento sorto dalla equiparazione al ferimento o all'omicidio in ordine agli effetti penali, rimase quasi sempre impunito.

Tutto questo, che io ho detto, ebbe dinanzi alla mente il Parlamento, allorchè nel 1886, sulla proposta del ministro, che qui mi onoro di rappresentare, approvava la legislazione ora vigente sul duello.

Ma, quando non bastasse questo ricordo per segnalare il pericolo, a cui s'andrebbe incontro, della impunità completa del duello (perchè non avrete mai, onorevoli colleghi, un

Collegio di giurati disposto a votare la colpeabilità d'omicidio in duello, la quale esporrebbe il condannato ad una pena nientemeno di ventun anni di reclusione) vi sono ragioni intrinseche di giustizia e di diritto, per le quali la equiparazione proposta si risolverebbe in un assurdo giuridico. Non si ha nel delitto di duello il dolo speciale del delitto d'omicidio o di ferimento, non solo, ma il fine ideologico: che si propone quegli, che attenta alla integrità della vita altrui, è ben diverso da quello di colui, che ferisce od uccide per una bene o male intesa questione di onore.

Havvi poi un'altra ragione, che, colla scorta della dottrina di Geremia Bentham, tanto preoccupava, quando scriveva la sua preziosa monografia, il collega Berenini; ed è questa, che, quando vi trovate dinnanzi all'ucciso od al ferito in conseguenza di un reato comune, l'avvenimento doloroso si deve ad una azione operata unicamente dalla violenza altrui e contro la volontà di colui, che della violenza rimase vittima; mentre, quando siete dinanzi ad un ucciso o ad un ferito in conseguenza di un duello, il doloroso avvenimento si deve pur troppo ad un'azione, alla quale egli consentì e che egli stesso volle.

E come mai, collega Berenini, questo argomento, che, quando scrivevate le pagine che ho ricordato, aveva per voi così grande valore, non vi ha preoccupato quando avete pensato e proposto la legge, che oggi avete svolta?

Finalmente alla equiparazione, che si vorrebbe, osta un altro elemento giuridico, quello del danno mediato, e cioè dell'allarme sociale. Ma forse che, eccettuati avvenimenti recenti e dolorosi, che tutti ugualmente abbiamo pianto, l'allarme sociale, che sorge per la disgrazia d'una uccisione avvenuta in un duello, può equipararsi all'allarme sociale, che deriva da un omicidio volontario?

Queste sono le ragioni di diritto, per cui la equiparazione proposta fu considerata un assurdo giuridico, da coloro che, a proposta dell'onorevole Zanardelli, studiarono la legislazione penale vigente sul duello.

Non è adunque perchè voi vogliate toccare il Codice penale in vigore, che io insorgo con le poche e brevi osservazioni, che ho esposto; ma perchè voi vi fate forti di ragioni, che, pochi anni or sono, furono maturamente esaminate, discusse e confutate;

perchè nulla v'ha di nuovo, che possa legittimare e comunque consigliare un mutamento in una parte delle disposizioni di un Codice sorto quasi ieri, con lungo studio e con grande amore discusso e deliberato; un Codice, che, da poco entrato nel campo della sua attuazione, è gloria del Parlamento e del paese.

Finalmente manca anche la ragione pratica per modificare le disposizioni vigenti: dopo il Codice penale del 1836 i duelli (non ho qui la cifra esatta, perchè non mi è giunta in tempo) sono in diminuzione piuttosto che in aumento.

**Afan de Rivera**, *sotto-segretario di Stato per la guerra*. Fra i militari la media è del 2 per mille.

**Fani**, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi suggerisce qui il collega mio che nell'esercito, per esempio, il numero dei duelli non supera il 2 per mille.

In questa condizione di cose, a mio avviso, fu morale e giuridico quanto deliberò la Camera quando approvò le disposizioni vigenti sul duello: la Camera considerò il duello come reato, e non poteva e non doveva fare altrimenti; ma come un reato *sui generis*, non contro la vita o la integrità della persona, ma contro l'amministrazione della giustizia punendolo con pene adeguate.

Sono queste le ragioni, per le quali, a mio avviso, le due proposte d'iniziativa parlamentare, le quali stanno in questo momento dinnanzi alla Camera, trovano una resistenza manifesta nei principî, che tutti dobbiamo avere ugualmente in onore.

Ma, dopo esser venuto a queste conclusioni, che debbo io dire quando si domanda a me, che rappresento in questo momento il Governo, se io consenta che la Camera deliberi di prendere in considerazione l'una e l'altra proposta di legge?

Io me ne rimetto interamente alla Camera. Noto questo solo, che è stata una ispirazione generosa di umanità, di pietà e di civiltà quella, che ha animato i proponenti.

Se dalla nuova discussione, che essi desiderano, potrà, ad esempio, venir fuori qualche utile ammaestramento sul modo vero di sentire il così detto punto d'onore, e sui modi di riparazione dignitosi, sodisfacenti, efficaci, delle offese, all'infuori di quelli, che può dare la violenza cieca delle armi, ben venga la nuova discussione poichè avrà anch'essa un

fine di bene. (*Bravo!*) Io quindi sono perfettamente indifferente a quello che la Camera delibererà: io dovevo solo, da questo posto, ricordare le ragioni, per le quali venne sancita la legislazione penale, che vige in ordine al duello, e come siano passati solo pochi anni dacchè tutto quello, che voi oggi avete detto, fu pensato, meditato e discusso, e portò ai risultati legislativi, che avete dinanzi.

Ed ora deliberate. (*Benissimo! — Vive approvazioni!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare per fatto personale l'onorevole Berenini.

**Berenini.** Ho chiesto di parlare per fatto personale, perchè l'onorevole sotto-segretario di Stato ha voluto opporre me a me stesso, rievocando un mio antico scritto sul duello che io pubblicai nel 1886.

**Fani, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Prezioso scritto!

**Berenini.** L'onorevole sotto-segretario di Stato ha dunque rievocato quello scritto per cogliermi in contraddizione. Ebbene, se anche in contraddizione io fossi, non me ne dorrei gran fatto, perchè dal 1886 al 1898 il mio pensiero qualche cammino può averlo fatto, e, se non lo avesse fatto, me ne dorrei con me stesso.

**Fani, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Ma io non ho voluto metterla in contraddizione!

**Berenini.** La Camera non può certamente interessarsi a questa questione, che verte fra me e l'onorevole sotto-segretario di Stato; ma in due parole la sbrigo, non per difendere quel mio scritterello, ma perchè è d'uopo rilevare gli argomenti, che mi si portano contro. Si dice che io pensai allora quello, che oggi l'onorevole sotto segretario ha esposto, che, cioè, delle conseguenze letali del duello non può farsi alcuna parificazione con quelle dei reati comuni.

Se ricordo bene, ciò non è esatto. Si è aggiunto che io sostenni anche il principio: *volenti non fit iniuria*; e che non potrebbe punirsi il duellante, che si è volontariamente esposto alla lesione personale o alla morte. Ebbene, questo è esatto, perchè anche oggi avrei sostenuto che è lecito ad ogni uomo di farsi ammazzare se lo crede.

Havvi, è vero, una corrente di opinioni, che nel campo filosofico incontra molto contrasto, quella, cioè, di vedere se la vita dell'indivi-

duo gli appartenga esclusivamente, o se, invece, egli non debba questa vita alla società, e quindi il sopprimerla non rappresenti un reato.

È questione antica questa, di cui la Camera non deve occuparsi. Ripeto però che accetto questo principio, che non trovo nemmeno oggi in contraddizione con la tesi, che sosteniamo, e che è concretata nella nostra proposta di legge.

Onorevoli colleghi, ridotta a termini semplici, che cosa vuole questa nostra proposta? Che si riconduca il duello sotto le norme comuni del diritto, che non si faccia del duello, solo perchè è duello, una causa discriminante o diminvente della responsabilità.

Siano governate le conseguenze del duello con gli stessi principî, onde sono governate le responsabilità per gli altri fatti di sangue. Vedrà il magistrato, che dovrà giudicare caso per caso dell'omicidio o della lesione personale in duello, se ed in quanto si possano applicare le discriminanti di ordine generale. Il principio *volenti non fit iniuria* non viene punto escluso dalla nostra tesi, mentre invece lo sarebbe da ciò, che il Codice fa, rappresentandoci il duello come un reato speciale, che per sè stesso debba essere punito.

Del resto aggiungo, ed ho finito, che se anche del duello si dovesse fare un reato *sui generis* (nel che non consento, perchè nel duello che non abbia conseguenze letali, noi troviamo applicabile tutta la teorica del reato imperfetto), se anche, dico, si dovesse prescindere da questa considerazione, e si dovesse fare del duello un reato *sui generis*, quando però esso porta seco la lesione personale, o l'omicidio, queste maggiori conseguenze, anche se ad esse non si sia diretta in modo preciso la volontà del duellante, devono, per quel principio generale dell'assorbimento nel maggior titolo del minore, richiamare nel titolo di omicidio o di lesione personale il reato del duello.

Voi imputate di omicidio il ladro, che abbia per rubare ucciso. La sua volontà era di rubare, ma ha ucciso; e voi nel titolo di omicidio portate il reato di furto. Orbene, perchè, quando si tratta di duello ed avvengono così gravi conseguenze, non assorbite in questo maggior titolo, il titolo minore di duello? Ecco che, pur concedendo, onorevole ministro, alla teoria, per la quale si vuol fare del reato di duello un reato speciale, si potrà



concedere solo fino ad un certo punto, e cioè fino a quando il duello non esca dai limiti, nei quali esso, di per sè solo, rappresenterebbe una offesa all'amministrazione della giustizia; non quando da tali limiti sconfini ledendo l'integrità personale o togliendo la vita.

Queste sono le ragioni, per le quali a me sembra non abbia sofferto danno dalle considerazioni, per quanto abili ed ingegnose ed autorevoli, del sotto-segretario di Stato, la proposta di legge che noi abbiamo presentato; e per le quali (credo che anche l'onorevole sotto-segretario di Stato me ne potrà far fede) ritengo di non esser caduto in contraddizione con quello, che pensavo e scrivevo nel 1886.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Martino.

**De Martino.** Io non ho che una brevissima dichiarazione da fare. Poichè il mio amico, l'onorevole sotto-segretario di Stato di grazia e giustizia, non si è opposto a che sia presa in considerazione la proposta di legge, evidentemente il campo della discussione sarà quando gli Uffici avranno deliberato, e la questione sarà tornata alla Camera.

Io penso che sia utile che questa questione vi torni, e davanti al movimento dell'opinione pubblica, dopo i tristissimi fatti avvenuti, e non solo di un nostro illustre collega, ma anche di due ufficiali dell'esercito, io credo che voler seppellire questa questione, e non venire ad una soluzione, la quale possa dare soddisfazione al giusto movimento della opinione pubblica, sarebbe un errore.

L'amico mio Fani non credo che abbia avuto ragione di trovarmi in contraddizione.

Il solo punto essenziale che ho voluto sottoporre al giudizio della Camera è l'utilità dei giurì d'onore. L'articolo 141 del Codice stabilisce l'impunità dei secondi se abbiano fatto di tutto per impedire il duello. Ora, ogni secondo essendo, per la forza stessa delle cose, troppo partigiano per il suo primo, essendo in verità giudice e parte, sia tassativamente statuito che al dissidio fra i secondi vi è riparo con l'obbligo di ricorrere ad un giudizio equanime superiore, ad un arbitrato, ad un giurì d'onore.

Non è, pertanto, una modificazione al Codice, che da noi vien proposta; ma è un'aggiunta, che statuisca esplicitamente ciò che dal Codice medesimo è implicitamente dichiarato con quelle

parole dell'articolo 241 da me testè citate: « *i padrini o secondi... vanno esenti da pena se, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti.* » E mi sembra innegabile che i padrini o secondi, per fare quanto da essi dipenda per conciliare le parti, debbano ricorrere ad arbitri, e che il legislatore abbia appunto voluto questo ricorso, senza del quale la sentenza della legge rimane inadempita.

Io credo, e spero, che le obiezioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato prendessero di mira più la forma che da noi fu data alla nostra proposta che non la sua sostanza, e ch'egli non abbia badato come quella forma sia stata da me nel mio discorso abbandonata. Al punto essenziale che, solo, noi manteniamo io non saprei come si potrebbero opporre « le conseguenze che derivano nei riguardi penali » se queste conseguenze non colpiscano quanto è dal predetto articolo 241 precisamente voluto.

Prima di chiudere queste brevissime parole (poichè in nome del Governo l'onorevole sotto-segretario di Stato non si è opposto alla presa in considerazione) mi permetto dire poche parole per rilevare quanto ho detto sull'esercito.

Recenti e luttuosi fatti, più che lunghe statistiche, provano come i duelli vi avvengano ed in condizioni gravissime. Siete voi sicuri che i duelli si verifichino nell'esercito con tutte quelle cautele e guarentigie che in altri Stati sono assicurate agli ufficiali? Presso di noi un ufficiale per un motivo qualunque è obbligato a battersi; in altri Stati, l'ufficiale deve appellarsi appunto al giudizio di un arbitrato di onore. Per comunicazioni autorevoli so che l'imperatore di Germania ha stabilito per l'esercito il giurì d'onore; e posso assicurare che, da quando questi tribunali di onore sono stati istituiti nell'esercito germanico, i duelli sono molto diminuiti. Non è giusto, secondo me, che voi lasciate gli ufficiali in una condizione assai più grave di quella, che è fatta ai semplici cittadini, perchè, per gli ufficiali, un'offesa di qualunque natura diventa gravissima ed è loro comandato di battersi. Non hanno alcuna guarentigia.

Quindi, soprattutto per l'esercito, io vorrei l'obbligo del giurì d'onore, e se fosse presente l'onorevole ministro della guerra rivolgerci direttamente a lui la mia domanda, onde egli volesse studiare il modo di istituirlo per l'esercito, anche se la nostra proposta dovesse naufragare.

In ogni caso, poichè l'onorevole sotto-segretario di Stato consente a che le proposte adesso fatte sieno trasmesse agli Uffici, noi sullo argomento potremo ritornare. Ma qua-



lunque sia l'esito della nostra proposta, i duelli, come avvengono in Italia, sono così arbitrari e così spesso nelle mani di persone o insufficienti o inesperte, le quali non offrono alcuna guarentigia, ch'io sono sicuro che il germe, da me gettato, della necessità assoluta dell'arbitrato, del giurì, sarà fecondo per l'avvenire, e farà sì che i duelli vadano sempre più scemando fino a che, in un avvenire forse lontano ancora, la legge e la coscienza del paese si troveranno concordi nel condannarli ed abolirli.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** L'onorevole Venturi si è opposto a che venga presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Berenini ed altri, ma ha invece aderito a che sia presa in considerazione quella presentata dall'onorevole De Martino.

Procederemo dunque alla votazione per divisione.

Il Governo se ne è rimesso alla Camera.

**Fani**, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo si astiene.

**Presidente.** Anzitutto metto a partito di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole De Martino.

Coloro che approvano, sono pregati di alzarsi.

*(La Camera approva).*

Ora metto a partito di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Berenini ed altri.

Coloro che approvano si alzino.

*(La Camera approva).*

Queste due proposte di legge saranno trasmesse agli Uffici e deferite per l'esame ad un'unica Commissione.

### Seguito della discussione del disegno di legge sulla Cassa nazionale per la vecchiaia degli operai.

**Presidente.** Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 6.

La facoltà di parlare su questo articolo spetta all'onorevole Luzzatto Riccardo.

**Luzzatto Riccardo.** Prima che la Commis-

sione esponga il suo parere intorno alle modificazioni proposte all'articolo 6 di questo disegno di legge, io la prego di ascoltare una mia semplice osservazione. Io non muoverò lamenti per le difficoltà, che incontriamo per formulare questo articolo, difficoltà, che dipendono dal gran numero di persone, alle quali si dovrebbe provvedere, e dal fatto che non si è pensato che, quando a taluni fa difetto il pane per avere esaurite le loro forze nel lavoro materiale, le persone, a cui per prime incomberebbe l'obbligo di provvedere sono quelle, a cui l'operaio ha prestata la sua opera.

Io non starò ora a ripetere quello, che già è stato detto in altre occasioni su tale argomento, perchè comprendo che, nelle circostanze presenti, la discussione su questo punto sarebbe vana; ma io prego la Commissione di considerare la ragione delle difficoltà, che noi incontriamo riguardo a quest'articolo 6. Se la Commissione ci pensa sopra un poco, capirà che queste difficoltà dipendono dalla confusione, che si è fatta in questo articolo, di due concetti, che avrebbero dovuto essere separati.

Ecco quali sono i due concetti che si sono confusi: coloro, i quali possono assicurarsi alla Cassa, e coloro, che possono aver diritto a trarne profitto. Non si è fatta alcuna distinzione fra l'una e l'altra categoria di persone; onde avviene che tutti quelli, che si inscrivono alla Cassa, abbiano o non abbiano bisogno, al momento opportuno hanno diritto al sussidio ed alla pensione: e da ciò dipende il timore che, divenendo grande il numero dei concorrenti, non siano sufficienti i mezzi, dei quali si potrà, in virtù di questa legge, disporre. Di qui le dispute tra coloro, che vogliono allargare il diritto alla pensione, fra coloro, cioè, che vogliono trattato l'operaio della città come quello della campagna; fra quelli, che dicono che è operaio anche l'impiegatuccio di un'azienda commerciale, e quelli, che dicono che, continuando ad allargare a tutt'e queste categorie di persone i benefici della legge, questa finirà per non dare beneficio a nessuno.

Ma, onorevole relatore, se distinguessimo? Se adottassimo il concetto che chiunque possa iscriversi come assicurato alla Cassa, ma che per ottenere i benefici dell'assicurazione, occorre trovarsi in determinate condizioni di bisogno, non avremmo noi semplificato? Mi

direte che in questo caso si modificherebbero di molto i termini della legge, la quale intende di istituire una Cassa di previdenza per l'invalidità degli operai. Ma voi capite che non è facile il definire che cosa s'intenda per operaio. D'altronde, che male c'è a dare il diritto di associarsi a questa Cassa anche a persone, che non siano operai, se poi il diritto di sussidio lo restringete solo alle persone, le quali veramente hanno bisogno? Ma voi non dovete pensare alla istituzione di una Cassa, idealmente; dovete pensare ad una istituzione, che dia un determinato profitto, e cioè quello di sovvenire coloro, che si trovano, nella vecchiaia, in bisogno. Ora costoro possono essere operai, che chiamerò iniziali, persone, cioè, che appartenevano al ceto operaio, nel momento dell'iscrizione, o possono essere operai divenuti tali per traversie qualunque di fortuna. Non trovo ragione perchè una persona, che, pur non essendo operaio nell'inizio della sua carriera, tale sia divenuto poi e versi in bisogno, non possa ottenere il beneficio di una istituzione di previdenza.

Se la Commissione accetta questa distinzione, che io propongo, vedrà che la legge finirà con prendere il carattere di una vera mutualità. Avremo molte iscrizioni, e, speriamo, iscrizioni a semplice scopo di beneficenza; ma avremo limitato il sussidio a quelli, che realmente ne hanno bisogno. Se la Commissione non accetta questo concetto, vedrà che cadrà in una pericolosa casistica. Discuteremo oggi, qui alla Camera, chi possa avere il diritto di partecipare alla Cassa; ma, in qualunque modo la disputa qui si chiuda, non sarà mai una disputa chiusa definitivamente; verrà poi un regolamento, che, come accade molte volte, modificherà la legge; verranno poi le questioni o davanti ai tribunali o davanti ai *probi-viri*; ed, invece di fare una legge provvida, una legge di beneficenza, non avremo fatto altro che aprire l'adito a molte questioni.

Io ho esposto un'idea col semplice scopo che la Commissione la studi, la mediti; l'idea, d'altra parte, è così semplice, che mi pare possa essere decisa *hic et nunc*: perchè, ripeto, quando voi avrete determinato i benefici per determinate persone, avrete impedito tutti quegli inconvenienti, che potete temere.

**Presidente.** L'onorevole Calvi ha presentato un emendamento.

Ha facoltà di parlare.

**Calvi.** Ho presentato un emendamento, il quale tende a togliere dall'articolo 6 il seguente inciso: « con retribuzione ad opera, o a giornata, o a periodi non maggiori di un mese. »

Secondo me, la dizione di ogni legge non solo deve esser chiara, ma non deve contenere parole inutili, e tanto meno parole, le quali possano escludere quello che il legislatore ha avuto per iscopo nella legge, che ha dettato.

Ora queste parole, mentre sono inutili, vengono precisamente a togliere il beneficio della legge a persone, che, stando ai principî informativi della legge stessa, il legislatore ha voluto comprendervi. Scopo della legge, come appare dalla relazione, è quello di assicurare ai non abbienti, che per vivere hanno bisogno di lavorare manualmente, una onesta esistenza, allorquando, per causa di vecchiaia o di infermità permanente, non saranno più in condizione di guadagnarsi, col loro quotidiano lavoro, di che vivere.

Orbene, se questo è lo scopo della legge, lo si raggiunge, quando nell'articolo si dice che alla Cassa Nazionale possono essere iscritti i cittadini italiani, d'ambo i sessi, che attendono a lavori manuali o che prestano servizi manuali, senza che si aggiunga il modo di retribuzione.

Non è il modo di retribuzione quello, che determina il diritto di essere iscritto alla Cassa; è la qualità delle persone, le quali hanno bisogno di manualmente lavorare per vivere. Per modo che questa aggiunta non solo è inutile, ma restringe il concetto della legge. Qui si limita il diritto di iscrizione a coloro che sono retribuiti a opera, a giornata, o a periodo non maggiore di un mese.

Orbene, quanti operai vi sono, che vengono retribuiti a periodi maggiori di un mese, ad anno?

Di più con questa dizione voi escludete una classe di persone, le quali per vivere sono costrette a lavorare manualmente: i mezzadri. Il mezzadro è egli retribuito forse a giornata o a periodo non maggiore di un mese? No; il mezzadro divide i frutti della terra, che coltiva. Ebbene, con questa dizione voi escludete dai benefici di questa legge, che pure è fatta per soccorrere la vecchiaia di coloro, che sono inetti al lavoro manuale, questa categoria di persone, che pure

si troverà in vecchiaia ad essere inabile a guadagnarsi da vivere. È per ciò che a me pare che la Commissione e il Governo debbano accettare la proposta che io faccio.

E, poichè ho facoltà di parlare, mi permetto di fare un'altra considerazione. Ho sentito l'onorevole Stelluti-Scala esprimere il desiderio che all'articolo 6 fossero indicati anche i contadini. Ora pare a me che nella dizione dell'articolo i contadini siano compresi. È vero che all'articolo primo di questa legge, colla indicazione del come debba intendersi la parola operaio pare che voglia limitarsi il concetto agli operai delle industrie; ma l'articolo 6°, nella sua dizione ampia, comprende tutti coloro, che devono attendere a lavori manuali; e poichè il contadino è fra quelli, che devono darsi al lavoro manuale per campare la vita, così a me pare che non occorra nessuna aggiunta alla legge, perchè l'articolo 6° comprende tanto i contadini quanto gli operai.

Queste sono le poche osservazioni, che ho creduto di fare nell'interesse della chiarezza della legge, e perchè sia raggiunta la finalità, che con la legge stessa ci proponiamo.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lo invito ad esprimere anche il parere della Commissione sugli emendamenti.

**Carcano, relatore.** Eccomi ad esporre il parere della Commissione sugli emendamenti e sulle questioni trattate, ieri ed oggi, riguardo all'articolo 6.

Vari sono gli argomenti, che furono svolti, e si possono, parmi, raggruppare in tre capi. Il primo concerne i limiti e l'estensione da dare alle prescrizioni, che regolano l'ammissibilità alla Cassa; e in questo capo metto anche le questioni su le interpretazioni da dare all'articolo 6, come è proposto. Il secondo capo comprende le questioni intorno alla misura del limite minimo del contributo da corrispondersi da chi è iscritto alla Cassa, ed anche del limite massimo. Il terzo capo riguarda il modo come convenga ordinare la contabilità, e cioè l'ultima parte dell'articolo, che enuncia appunto le forme, con le quali si deve svolgere il conto a favore di ciascun iscritto.

Sul primo punto, abbiamo un ordine del giorno firmato dagli onorevoli Fasce, Cereseto, Bettòlo ed altri, e due emendamenti, uno dell'onorevole Piovone e l'altro dell'ono-

revole Nofri. I proponenti di questi emendamenti vorrebbero che si allargasse la disposizione in modo da ammettere alla Cassa non soltanto gli operai dell'agricoltura e dell'industria manifatturiera, ma anche i commessi di commercio, o, come più propriamente si esprime l'onorevole Nofri, gli impiegati delle amministrazioni private. Lo stesso concetto, ma in forma più lata, è espresso nell'ordine del giorno degli onorevoli Fasce, Cereseto ed altri. Come dicevo, io ho il dovere di riferire alla Camera le deliberazioni prese, nella seduta di stamane, con l'intervento dell'onorevole ministro del commercio, dalla Commissione, a nome della quale mi onoro di parlare. Credo però basti esporne le conclusioni, senza ripetere le ragioni pro e contro, già troppo note a tutti coloro, che si sono occupati della questione.

Le conclusioni son queste: che, sostanzialmente, riconosciamo tutti il giusto desiderio, dirò anzi il bisogno che anche gli impiegati delle amministrazioni private e commerciali abbiano modi e agevolezze opportune per poter provvedere ai bisogni della vecchiaia; riconosciamo sostanzialmente buono, giusto e legittimo il desiderio che a codesti impiegati si possa pur provvedere, a somiglianza di quanto si è fatto pei medici condotti, e di quanto si vorrebbe fare pei segretari, come già si fa pei maestri comunali; ma non possiamo andare fino al punto, al quale ci vorrebbero spingere i proponenti degli emendamenti. Non possiamo, cioè, ammettere che la numerosa falange degli impiegati di amministrazioni private e commerciali entrino in questa Cassa a diminuire quel beneficio, che le leggi già sancite han voluto riservare agli operai; beneficio, che parecchi dei deputati, che hanno preso parte alla discussione, hanno dimostrato essere assai ristretto e piuttosto insufficiente che sovrabbondante. Dunque la Commissione non ha nulla da opporre all'ordine del giorno, al quale anzi si associa, raccomandando al Governo che studi come convenga provvedere anche alla nuova bisogna. La Commissione, però, non può accettare gli emendamenti degli onorevoli Nofri e Piovone; io, a suo nome, prego i colleghi di non volere insistere e di volersi contentare dell'ordine del giorno, anche per non complicare e prolungare di più la discussione.

Passo alle questioni di interpretazione

della disposizione dell'articolo 6 intesa a definire le classi di persone ammissibili alla Cassa: argomento, del quale si sono specialmente occupati gli onorevoli Stelluti-Scala, Conti, Calvi ed altri. Pare a me che non possa mettersi in dubbio che la disposizione, anche come era proposta, intendeva comprendere non soltanto gli operai delle industrie manifatturiere, ma anche tutti coloro, che prestano l'opera loro manuale all'agricoltura. Però devo riconoscere che l'aggiunta proposta dalla Commissione alla prima formula dell'articolo del disegno ministeriale, l'aggiunta, cioè, riflettente la periodicità delle retribuzioni, è quella che ha fatto nascere dubbi.

A me pare che non tutti siano fondati. Non mi pare, per esempio, che i contadini, i quali prestano servizio ad anno, ma sono retribuiti a periodi brevi, debbano ritenersi esclusi. Ma differente può essere il responso nella ipotesi indicata dal mio egregio amico Stelluti-Scala. Or bene, per togliere tutti questi dubbi, la Commissione, di concerto con l'onorevole ministro, propone alla Camera di accettare la proposta dell'onorevole Calvi, di sopprimere l'aggiunta, e di tornare alla prima formula del disegno ministeriale, ritenendosi che a questo modo venga dissipato ogni dubbio d'interpretazione.

Passo alla seconda questione, che è forse più interessante, quella, cioè, del limite massimo e minimo del contributo da versarsi dagli iscritti alla Cassa. Più importante è certamente il limite minimo per acquistare diritto alle quote di concorso; esso nel disegno ministeriale era di lire sei, la Commissione invece lo propone in lire nove.

I colleghi Farina, Conti, e qualche altro desidererebbero che si tornasse alla proposta ministeriale, che ci contentassimo, cioè, di prescrivere come limite minimo il contributo annuo di lire sei (per partecipare al riparto su gli altri redditi della Cassa, s'intende; poichè, a parte ciò, è ammesso che si possa scendere sino a 50 centesimi). L'onorevole Farina, anzi, ha rivolto alla Commissione e al relatore una domanda precisa: ha chiesto perchè la Commissione abbia voluto aumentare questo limite minimo, soggiungendo che non ne sapeva immaginare ragione alcuna.

Ora eccomi a spiegare il motivo, appena accennato nella mia relazione, della modificazione proposta. Si tratta di questione molto

dibattuta. C'è il pro e il contro. Nella Commissione dei Diciotto si è, dirò così, rispecchiata quella stessa disputa, che già era stata fatta nel Consiglio superiore della previdenza: là pure erano in contrasto due proposte: chi voleva il contributo minimo di lire sei e chi lo voleva invece di lire dodici; e, se ricordo bene, fu per un voto solo che vinse il partito del contributo minimo di lire sei.

Oggi mi manca il valido aiuto dell'ottimo amico Casana; me ne spiace per la Commissione dei Diciotto, me ne rallegro però con la città di Torino. L'egregio collega aveva partecipato largamente ai lavori del Consiglio della previdenza nel compiere gli studi, che condussero a questo disegno di legge, presentato l'anno scorso dall'onorevole Guicciardini, ed ha ripetuto nella Commissione dei Diciotto gli argomenti che erano stati adottati *hinc et inde*, e che è facile immaginare.

Invero, se mettiamo il contributo basso apriamo le porte ad un maggior numero, se mettiamo il contributo un po' più alto sforziamo gli iscritti a fare maggiori risparmi, e cerchiamo di scansare la obiezione, e il guaio più penoso, quello, cioè, di apprestare per la vecchiaia conforti troppo meschini. Fra il minimo delle lire 6 e l'altro delle lire 12, dopo lunga discussione, la Commissione dei Diciotto, trovò la maggioranza su una proposta media, le lire 9. Ecco l'origine e la ragione della nostra proposta.

Ora io ho altresì l'incarico di riferire alla Camera il risultato della nuova discussione fattasi stamane nella Commissione dei Diciotto, con l'intervento del nuovo ministro del commercio, l'onorevole Cocco-Ortu. La conclusione fu che ci rimettiamo al giudizio della Camera.

Io però devo aggiungere ancora qualche cosa di nuovo, per fornire agli onorevoli colleghi tutti gli elementi di fatto per apprezzare il pro e il contro delle due proposte. Ieri accennai brevemente alle petizioni formalmente presentate alla Camera, petizioni numerose, anzi numerosissime, benchè siano riassunte, in una sola pagina di stampa, sotto quattro capi, uno dei quali comprende più di 200 petizioni di Società di mutuo soccorso.

Queste Società operaie si sono occupate molto della questione del contributo minimo; e recentemente ancora, la Società di mutuo

soccorso di Cremona, in unione con parecchie altre, mentre esprimeva fervidi voti per la sollecita approvazione di questo disegno di legge, soggiungeva alcune raccomandazioni, fra le quali, specialmente, che venisse stabilito il contributo minimo in lire sei invece di nove.

Di fronte alle tante critiche, è confortante il pensare che la nuova istituzione troverà di certo nelle Società di mutuo soccorso un largo appoggio ed un efficace aiuto. E in vero, esse Società già si offrono (e la legge, all'articolo 17, molto volentieri le accetta) quali intermediarie fra gli operai e la Cassa. Orbene, gli iscritti alle Società di mutuo soccorso corrispondono già un contributo, che, per non eccedere gli scarsi mezzi, di cui gli operai sono forniti, nelle presenti condizioni economiche, non supera, di regola, le dodici lire all'anno, una lira al mese. Ma questo contributo non è soltanto rivolto al fondo di previdenza per la vecchiaia; anzi, lo è meno per questo che per i casi di malattia, per la istruzione e per altri bisogni; per piccola parte soltanto va a favore della vecchiaia.

Ora qui debbo pregare gli onorevoli colleghi di considerare specialmente questo punto, che dimostra, anche più di molte altre ragioni dette sinora, la grande utilità e altresì la grande urgenza che questa legge venga approvata. Tutti coloro, che si occupano più specialmente delle Società operaie di mutuo soccorso, sia in Italia che fuori (la stessa questione c'è anche in Francia) sono impensieriti delle condizioni difficili e penose, in cui versano codesti sodalizi, i quali sono pure, per vari ordini di ragioni, veramente benemeriti del progresso sociale. Condizioni difficili e penose; poichè le dette Società nei loro statuti e nei loro regolamenti (che rimontano a molti anni addietro, quando gli studi in queste materie erano ancora agli inizi) hanno fatto promesse, che oggi si accorgono di non poter mantenere, soprattutto in ordine alle pensioni per la vecchiaia.

Dunque è più che utile, è provvido ed è urgente togliere le società operaie di mutuo soccorso da tali difficoltà. Ed è perciò, specialmente, che esse affrettano coi loro voti l'approvazione di questa legge: perchè, con l'applicazione dell'articolo 17 di essa e con le norme, che saranno stabilite nel regolamento, si fornirà alle società medesime il modo di risolvere l'arduo problema, facendo

partecipare agli utili ed ai benefici della Cassa di previdenza anche gli operai già iscritti alle società di mutuo soccorso.

Ritornando ora, e concludendo sul punto speciale in questione, all'articolo 6, le società di mutuo soccorso fanno voti affinché il contributo minimo sia ridotto a sei lire; perchè temono che il portarlo a lire nove richiederebbe uno sforzo di risparmio all'operaio, che eccederebbe la potenzialità delle sue condizioni economiche odierne.

E vengo all'ultima questione; a quella, cioè, relativa al modo di contabilità, al modo di attuare il conto individuale.

L'onorevole Ferrero di Cambiano aveva presentato un emendamento a questa parte dell'articolo: ma, essendo egli uno dei più volenterosi colleghi della Commissione dei Diciotto, spero che vorrà non insistere nella sua proposta, ed associarsi a quella, che è stata, a grande maggioranza, approvata dalla Commissione, di concerto col ministro, nella adunanza di stamane.

La nuova formula, che proponiamo, è la seguente:

« Chi presenta la domanda d'iscrizione alla Cassa dovrà dichiarare se intende di vincolare intieramente i contributi annuali alla mutualità, ovvero se preferisca di riservare, durante il periodo di accumulazione, i contributi stessi, affinché questi, in caso di morte prima della liquidazione di cui all'articolo 10, siano restituiti alle persone indicate nell'articolo 12. »

Questa è la nuova proposta, che la Commissione raccomanda all'approvazione della Camera, e che può soddisfare, almeno in buona parte, anche i desideri espressi da altri colleghi, favorevoli alla legge, e specialmente dall'onorevole Cereseto.

Avremo occasione di riparlare di questo argomento quando discuteremo gli articoli 9, 12 e 14, dove trova svolgimento il concetto, che qui è accennato solamente per la forma della domanda d'iscrizione. Intanto spero che potremo trovarci d'accordo anche con l'onorevole Cereseto, nel considerare le modificazioni, che oggi proponiamo, come un miglioramento di tutto l'organismo della Cassa e del conto individuale.

La Commissione mantiene, a differenza della proposta del collega Ferrero, la libertà di scelta tra i due metodi: pone per primo quello a mutualità intera, e per secondo un

metodo nuovo, che chiamerò a mutualità temperata.

Chi si iscrive alla Cassa può scegliere questo secondo metodo, e riservare a favore della sua famiglia la proprietà del suo capitale costituito dai suoi contributi e da quelli a suo favore versati da altri, da Corpi morali, o da industriali, come si augura (ed io con lui) il collega Luzzatto Riccardo.

Nel caso che l'iscritto morisse durante il periodo di accumulazione, ossia prima che si compia il periodo per la liquidazione del conto, il capitale accumulato passerebbe al coniuge superstite, ai figli minorenni, alle figlie nubili, agli ascendenti. (*Interruzione dell'onorevole Luzzatto Riccardo*).

Nel caso poi che l'iscritto non lasciasse alcuna di queste persone, che sono pur quelle, che hanno diritto agli alimenti secondo le norme del diritto, la somma passerebbe a vantaggio degli altri iscritti.

Credo di aver detto abbastanza per spiegare le nuove proposte della Commissione, che mirano a conciliare le diverse tendenze, e che, spero, riusciranno accette anche alla Camera.

Mi rimane a dare una risposta al collega Luzzatto Riccardo, il quale ha sollevato oggi una questione non nuova. Anche nella Commissione dei Diciotto, fin dai primordi del nostro lavoro, si discusse ampiamente circa i limiti e la definizione delle classi di persone inscrivibili alla Cassa, e cioè se, oltre che agli operai, si potesse aprire la via anche ad altri.

Fin d'allora erano note le istanze degli impiegati privati, dei commessi di commercio; ma la Commissione, con suo dispiacere, credette di non poterli ammettere, per la ragione, come dissi poco fa parlando dell'emendamento degli onorevoli Nofri e Piovene, che non si potevano porre a parità di condizione gli operai, che sono molto bisognosi, con altri cittadini, che lo sono meno.

Oggi il deputato Luzzatto Riccardo dice: ammettete sì gli uni che gli altri; ma fate poi una distinzione rispetto ai benefici della Cassa, riservandoli ai soli bisognosi. Ora io mi limito ad osservare all'onorevole Luzzatto Riccardo che le difficoltà, che egli vorrebbe eliminare, sarebbero, invece, accresciute.

Come si potrebbe fare codesta distinzione? egli deve riconoscere che siffatta distinzione o definizione è molto più difficile a farsi che

non quella, circa la quale, con l'accettazione dell'emendamento Calvi, mi pare che ormai siamo tutti concordi. Allora sì che sorgerebbero questioni gravi ed un numero sterminato di liti!

L'onorevole Luzzatto Riccardo diceva che, per fare questa distinzione, basterebbero i certificati dell'autorità comunale; ma basta annunciare questa formula per dimostrare come la difficoltà non sarebbe certamente superata.

Prego pertanto il collega Luzzatto Riccardo di volersi appagare dell'ordine del giorno del collega Cereseto ed altri, che in parte asseconda il suo desiderio, e di non insistere in una proposta, che non potrebbe dalla Commissione essere accettata.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Conti.

**Conti.** Io sono un umanitario, e quindi, qualunque essa sia, approverò la legge. Però mi dolgo che tanto il ministro quanto la Commissione non abbiano essi stessi proposto di abbassare il limite minimo del contributo a sei lire.

Sono note a tutti le cifre spaventose delle statistiche sui contadini che emigrano. Ora io domando, anche nell'interesse degli operai industriali e manifatturieri delle città: che cosa faranno essi quando l'agricoltura non avrà più braccia per lavorare la terra?

Dunque, anche nell'interesse degli operai delle industrie, faccio la mia proposta, e ripeto all'onorevole ministro ed alla Commissione la preghiera di accettarla.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero di Cambiano.

**Ferrero di Cambiano.** A me pareva una grande semplificazione il togliere la distinzione tra accumulamenti mutui ed accumulamenti semplici, e quindi il ridurre ad una sola categoria gli iscritti, togliendo da una parte la facoltà di ritirare i contributi, e dall'altra rendendo doveroso per tutti gli iscritti il lasciar fruire agli eredi, siano i figli o il coniuge o gli ascendenti dell'iscritto, il beneficio dei contributi da lui versati. A me pareva che si rendesse, così, meno egoista la mutualità, e si rendesse omaggio a quell'affetto di famiglia, che tanto importa di promuovere e di rispettare negli operai.

Ma non insisterò nell'emendamento. Ho troppo poca speranza di vederlo accolto, e devo arrendermi per cortesia e per defe-

renza all'opinione degli onorevoli miei colleghi della Commissione. D'altra parte ho già guadagnato il cinquanta per cento di quanto chiedevo, essendo stato ammesso il principio che non si possano ritirare mai dagli iscritti i contributi versati: e questo mi par tanto beneficio e tale miglioramento recato alla legge in pro del concetto della mutualità e della consistenza della Cassa di previdenza che me ne accontento.

Mi si permetta però di rivolgere una domanda all'egregio amico presidente della Commissione ed all'onorevole ministro. Un operaio entra, si iscrive alla Cassa, e sceglie il sistema dell'accumulamento mutuo; poi l'operaio si ammoglia, e allora crede opportuno di pensare non soltanto a sè, ma anche alla sua famiglia. Potrà allora mutare la sua prima scelta? Poichè il disegno di legge non lo contesta, io credo che si possa passare dalla accumulazione mutua alla accumulazione semplice. Ma desidero che me lo confermino anche l'onorevole ministro e l'onorevole relatore: e, poichè si tratta di cosa assai importante, prego l'onorevole ministro di tener poi di ciò conto nel regolamento, affinchè sia ben chiaro che si possa far passaggio dall'uno all'altro metodo di accumulazione. Così, con più tranquilla coscienza, ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Farina Emilio.

**Farina Emilio.** Vorrei dire una parola per insistere sul limite minimo delle sei lire, riferendomi soprattutto alle condizioni dei nostri campagnoli, i quali ricevono il loro salario in gran parte in natura e in piccolissima parte in denaro, e pei quali anche il risparmio di sei lire all'anno diventa difficilissimo come sacrificio, e diventa anche difficile come esazione, perchè non hanno vicino l'ufficio postale per andare a fare il versamento, o la società di mutuo soccorso, che faccia i versamenti per loro conto.

Insisterei ancora per la questione del limite massimo senza ripetere le ragioni, che ho già dette ieri. A me pare che la questione del limite massimo sia talmente evidente che si imponga da sè.

**Carcano, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Carcano, relatore.** Dirò poche parole per riparare ad un'omissione. Avevo detto che mi riserbavo di parlare del limite massimo,

pur considerando questa questione di poco momento, e poi me ne sono dimenticato.

Dirò dunque all'onorevole Farina che questo limite massimo si è messo in una misura alta, per non escludere il caso, pur troppo raro, che l'operaio abbia una piccola fortuna in qualche anno, e possa versare fino a 300 lire sul suo conto.

In ogni modo, poichè questa eventualità sarà, ripeto, poco frequente, si può stabilire il contributo massimo nella misura di 150 lire all'anno.

**Farina Emilio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Farina Emilio.** Secondo me, anche le lire 150 rappresentano un limite troppo elevato: proporrei di stabilire il limite massimo in 100 lire.

Voglio poi dire ancora una parola circa la questione del conto individuale e del conto mutuo. In brevi parole, le ragioni, per le quali è stato sostenuto il conto personale, che è stato accettato dalla Commissione, sono quelle di una contabilità più semplice.

Ma io prego la Commissione di considerare che questa semplificazione è apparente: poichè la complicazione è conseguenza dei conteggi degli interessi sui versamenti mensili, i quali non si possono togliere in alcuna maniera. Le accumulazioni, siano fatte sul conto mutuo, siano fatte sul conto personale senza mutualità, poichè si tratta di cifre uguali per grandi categorie, non portano nè computi laboriosi d'interessi, nè scritturazioni frequenti, perchè possono anche registrarsi dopo molti anni, visto che sono cifre molto grandi.

**Ferrero di Cambiano.** Ma è conservato il conto individuale: è il cardine del sistema.

**Farina Emilio.** È un grande aumento di complicazione.

Prego la Camera di por mente alla gravità delle condizioni, in cui si troverebbe una famiglia, la quale, non potendo più, o per malattia o per altra ragione dipendente da quella miseria, che dovrebbe essere cura principale di questa legge di proteggere, fare i versamenti, dovrebbe nondimeno proseguire i versamenti medesimi, per non perdere le somme fino allora versate.

Essa si troverà nella condizione, invece, di chiedere quello, che già ha versato. Ora io domando: perchè non si consentirà il passaggio dal conto personale, come era prima,



indipendentemente dalla mutualità, dal momento che la nuova modificazione portata alla legge restringe il personale? Noi abbiamo creato una difficoltà maggiore ed abbiamo reso più gravi le condizioni del ritiro dei contributi; abbiamo punito questi disgraziati, i quali avranno bisogno di ritirare il loro conto colla perdita degl'interessi. (*Interruzioni — Denegazioni dal banco della Commissione*).

Io credo che, se vi sono famiglie che questa legge dovrebbe prendere in considerazione, sono quelle appunto, che, dopo aver fatto per un certo periodo i versamenti, non possono più continuarli; e questo non soltanto per le ragioni dette, ma anche per le ragioni, a cui ha alluso l'onorevole Ferrero di Cambiano. Perchè, se v'è un sentimento che sia sviluppato in tutta la popolazione italiana ed in maggior misura che in altre Nazioni, è il sentimento della famiglia; e il voler costringere la Cassa a procurare i suoi favori unicamente a coloro, che pensano alla propria vecchiaia indipendentemente dai bisogni della loro famiglia, è qualche cosa che non corrisponde al soccorso, che si deve dare ai maggiori bisogni, e non corrisponde al sentimento generale delle nostre popolazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

**Pantano.** Non ho da aggiungere che poche parole circa la questione del limite massimo e minimo. Quanto al limite massimo, la Commissione si è posta d'accordo nelle cento lire: pel limite minimo mi pare che non vi debba essere dissenso di sorta.

È vero, onorevole Conti, che nè la Commissione nè il Governo lo hanno esplicitamente proposto in sei lire; ma le dichiarazioni fatte dall'onorevole Carcano, e cioè che la Commissione se ne rimette alla Camera, ed i commenti, con cui accompagnò queste stesse dichiarazioni, evidentemente rivelano che la Commissione è propensa a votare il limite delle sei lire: ora io, per mio conto, dichiaro che lo appoggio con tutte le mie forze.

Quando saremo all'articolo 10 accetteremo un emendamento proposto dal collega Ferrero di Cambiano, per dar modo di provvedere alle associazioni di mutuo soccorso che si trovano impegnate nelle pensioni della vecchiaia, e che ora non possono adempiere ai loro oneri; e così far fruire della legge

quegli operai, che, troppo avanzati in età, non potrebbero attendere altri 25 anni.

Ora, evidentemente, se vogliamo che queste Società di mutuo soccorso, così benemerite della previdenza in Italia, possano essere messe in condizione, coi versamenti immediati, di integrare quelli relativi agli anni decorsi, dobbiamo rendere tenue il contributo annuo: senza di che si troverebbero nell'impossibilità di compiere questa, che è una delle funzioni loro più benefiche; perchè, se la Cassa nostra funzionerà in Italia, funzionerà attraverso tutti questi sodalizi, che hanno preceduto il Governo nella via della previdenza, e che lo aiuteranno a conseguire i fini, che il disegno di legge si propone di raggiungere.

Per queste ragioni credo quindi che il limite minimo di sei lire sarà approvato all'unanimità della Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Cocco-Ortu,** *ministro di agricoltura e commercio.* Gli emendamenti, che a me parve opportuno introdurre nel disegno di legge, e che ho proposti colla Commissione, spero valgano a conciliare le opinioni divergenti, che si manifestarono ieri, e a rendere più salde le basi della Cassa pensioni. Le spiegazioni e le illustrazioni date a questi emendamenti dall'onorevole relatore mi dispensano dall'aggiungere altro, sperando che potremo, senza altri indugi, venire alla votazione dell'articolo 6.

Soltanto mi importa di far notare all'onorevole Farina che a torto persiste nella idea di voler mantenere il conto individuale come era proposto. Tanto io quanto la Commissione abbiamo, invece, pensato che giovasse rinvigorire il sistema della mutualità, a fine di rendere migliore e più efficace la legge. Non dirò, nè dimostrerò, ricordando dati statistici noti, quali possano essere i secondi effetti della mutualità, che è in pari tempo applicazione benefica e generosa dei sentimenti di solidarietà. Anzi, non esito a dichiarare, che nel regolamento studierò se non si possa, secondo il desiderio dell'onorevole Ferrero, consentire a che l'assicurato col sistema dell'accumulamento semplice passi a quello dell'accumulamento mutuo, o da questo all'altro. Con l'emendamento non distruggiamo, secondo opina l'onorevole Farina, i legami di famiglia, perchè si fa servire il risparmio accumulato nella Cassa dell'operaio a uno dei pre-



cipui interessi della sua famiglia, che è quello di assicurarle un modesto capitale pel giorno, in cui venga a mancar alla medesima il lavoro delle di lui braccia.

Inoltre non è vero che sia atto di previdenza egoistica e contro i vincoli della famiglia l'assicurarsi un pane pei giorni della invalidità o della vecchiaia, pane, che l'operaio dividerà con la compagna della sua vita e coi figli bisognosi, o che, quanto meno, non lo fa vivere, nell'età cadente, a totale loro peso. Il contributo individuale, con la facoltà all'operaio di ripigliare quando gli piaccia il danaro versato, non solo menoma la utilità e nuoce al fine della Cassa, ma sarebbe contrario ai fini della previdenza, che l'Istituto stesso si propone. Perciò prego la Camera di approvare l'articolo 6, così com'è emendato di concerto tra me e la Commissione; e prego i vari oratori, che hanno presentato altri emendamenti, di non insistervi, specialmente l'onorevole Nofri per quello concernente gli impiegati nelle industrie e nei commerci.

L'onorevole relatore ha già svolto le ragioni, per le quali non è il caso di estendere questa legge ad altri.

Noi vediamo che gli ultimi studi preparatorii ed i progetti delle legislazioni straniere, di fronte all'impossibilità di tradurre in atto il concetto primitivo degl'istituti per la vecchiaia, largamente diffusi, come erano ordinati nella legge del 1850 in Francia, si discostano dal vasto disegno di assicurare una pensione a tutti, per sostituirla altri più modesto e migliorare gradatamente le condizioni degli operai.

Per tacere d'altri, l'ultimo disegno di legge francese limita le casse-pensioni ai soli operai, che sono addetti alle industrie sottoposte alla sorveglianza degli Ispettori dei lavori. Ora noi andiamo molto più in là coll'estendere i benefici di questa legge a tutti gli operai, ai contadini, a tutti quelli che sono occupati in lavori manuali.

In quanto ad altri ordini di cittadini, che possono trovare, con minori difficoltà, il modo di costituire associazioni mutue e cooperative, non credo sia conveniente nè utile comprenderli ora tra i chiamati a fruire dei vantaggi di questa legge. Però non escludo che siano meritevoli di considerazione i commessi, gli impiegati delle industrie ed altri ricordati da vari oratori, e studierò se si

possa trovare il mezzo di fare qualche cosa anche per essi.

Bisogna contentarsi, per ora, di venire in aiuto di quelli, che meno degli altri sono in condizione di provvedere al loro avvenire; e soprattutto pensare che volendo dare a molti si giova a nessuno.

**Presidente.** Prima di porre a partito questo articolo, il quale risulta composto di un primo e terzo comma tolti dal disegno ministeriale, di un secondo e quarto comma tolti da quello della Commissione, e di un quinto comma concordato ultimamente tra Commissione e Ministero, debbo chiedere ai proponenti dei vari emendamenti presentati se li mantengano o no.

L'onorevole Piovene aveva presentato un emendamento al primo comma. Lo mantiene?

**Piovene.** Udite le dichiarazioni e le buone intenzioni dell'onorevole relatore, confermate poi dall'onorevole ministro, non insisto nel mio emendamento, e mi associo all'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Cereseto, Fasce ed altri colleghi, facendo una calda raccomandazione all'onorevole ministro per la sollecita attuazione di provvedimenti a favore di questa classe di lavoratori.

**Presidente.** L'onorevole Cereseto mantiene il suo ordine del giorno, che la Commissione accetta?

**Cereseto.** Sì.

**Presidente.** E Lei, onorevole Nofri, mantiene il suo emendamento al primo capoverso?

**Nofri.** Davvero io mi aspettavo di udire dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro ragioni più valide che mi inducessero a ritirare il mio emendamento, e ad associarmi a quell'ordine del giorno, che l'onorevole Cereseto ha presentato. Ma queste ragioni non le ho udite: e non ho nemmeno udito combattere alcuno di quei sostanziali argomenti, che io avevo addotti a sostegno della mia proposta. In Italia ci sono per lo meno otto milioni di persone, che potrebbero aver diritto ad iscriversi a questa Cassa; non si capisce, quindi, come altre 200,000 circa, che potrebbero aggiungervisi, ove si accogliesse il mio emendamento, possano così profondamente turbare la base economica e tecnica della legge. L'onorevole ministro ha osservato che la ragione più grave è appunto quella che non si possono estendere troppo i benefici della legge, per non restringere in proporzione il beneficio dei singoli iscritti. Ora,

ripeto, il numero di quelli fra commessi di negozio o impiegati di amministrazioni private, che potrebbero iscriversi, non è tale da giustificare le restrizioni, che voi volete; ed anzi (e qui mi dispiace di dover ripetere alcuni argomenti già detti, ma d'altra parte non li avete combattuti) io penso che costoro saranno, in confronto di tutte le altre classi di lavoratori, i primi ad iscriversi alla Cassa e i meglio disposti a rimanervi associati.

Non comprendo quindi perchè, dopo la discussione, che si è fatta anche in seno alla Commissione, si voglia respingere questo emendamento. Si dirà che qualche cosa si concede accettando l'ordine del giorno Cereseto; ma l'accettazione di quest'ordine del giorno non è neanche una promessa: è una semplice affermazione platonica, della quale possiamo assolutamente dichiararci soddisfatti.

Tutti ormai sappiamo che questi ordini del giorno non sono altro che mezzi per escludere e seppellire le proposte buone, che non si vogliono accettare.

Per queste ragioni, e vieppiù convinto della giustizia di includere questi lavoratori, questi impiegati e commessi nelle disposizioni della legge, io, anche a nome dei colleghi, che con me l'hanno sottoscritto, insisto nel mio emendamento. Certamente, se non sarà approvato, mi associerò all'ordine del giorno dell'onorevole Cereseto: ma con la persuasione che esso non risolve assolutamente niente, e che, appena usciti di qui, sarà forse da tutti quanti dimenticato.

**Presidente.** Dunque mantiene la sua aggiunta?

**Nofri.** Sì.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

**Cocco Ortu, ministro di agricoltura e commercio.** I fatti dimostrano all'onorevole Nofri che non bisogna avere tanta sfiducia negli ordini del giorno, che si votano dalla Camera; perchè non poche leggi furono proposte e deliberate, appunto in adempimento di inviti e di voti del Parlamento.

In quanto alla osservazione che io non abbia addotto valide ragioni del rifiuto di accettare la sua proposta, mi pare che queste ragioni scaturiscano dal suo discorso.

Egli disse che sono 200,000 circa i commessi e impiegati di private amministrazioni, i quali intenderebbero meglio, e prima di

tutti gli altri, i fini e lo scopo della legge, e si affrettarebbero ad approfittarne e ad assicurarsi.

Ora a me basta ricordare quello, che l'onorevole Nofri ed altri sostennero nei giorni scorsi, che, cioè, questo disegno di legge tutt'al più potrebbe giovare a poche migliaia di operai.

Ciò non è esatto. Mi sarebbe facile dimostrare che, coi proventi, i quali, secondo diligenti calcoli da me fatti eseguire, si potranno avere dai vari cespiti della Cassa, anche senza altre entrate eventuali, e se gli iscritti ascendessero a 500,000, essa potrà, assegnare per ciascuno un contributo di lire 5, e assicurare ai medesimi pensioni tra le 40 e le 100 lire.

Se poi le quote di concorso si mantenessero in più alte proporzioni, per esempio a 10 lire, la Cassa sarebbe in condizione di corrispondere una pensione di vecchiaia tra le 80 e le 210 lire, per le età d'iscrizione tra 40 e 25 anni.

Ma, se noi lasciamo occupare il primo posto da commessi o da altri, che, per la loro condizione sociale, possono più facilmente provvedere al loro avvenire, danneggiamo quelli, che hanno maggiore bisogno.

La ragione stessa dell'onorevole Nofri, che essi saranno i primi ad assicurarsi, prova che non sono già i 200,000 una goccia d'acqua in confronto agli otto milioni di operai, ma che quei 200,000 occuperebbero il posto a scapito di coloro, ai quali anzitutto si vuol concedere il beneficio della Cassa pensioni.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Nofri.** Siamo sempre lì; ci vogliono altri milioni.

**Cocco-Ortu, ministro di agricoltura e commercio.** Se li avessimo, li daremmo. Del resto non è poco quello che si concede.

**Presidente.** L'onorevole Calvi è presente?

*(Non è presente).*

S'intende che rinunzia al suo emendamento.

Gli onorevoli Farina e Conti ritirano o mantengono il loro emendamento?

**Farina.** Resta ridotto a cento lire il limite massimo ed a sei lire quello minimo?

**Pantano.** Siamo d'accordo.

**Presidente.** Dunque gli onorevoli Farina e Conti non insistono.

L'onorevole Nofri propone la presente aggiunta: « I cittadini italiani di ambo i sessi impiegati nelle industrie e nei commerci, che

non siano già assicurati a Casse pensioni o di previdenza per parte delle Amministrazioni o Ditte commerciali dalle quali dipendono e che ricevano stipendio o salario non superiore alle lire 2,500 annue. »

Pongo a partito questa aggiunta non accettata nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato).

Metto ora a partito l'articolo 6, che rimane così formulato:

« Alla Cassa nazionale possono essere iscritti i cittadini italiani d'ambo i sessi che attendono a lavori manuali ovvero prestano servizio ad opera o a giornata. Le donne maritate possono iscriversi senza bisogno del consenso del marito, e i minorenni, senza bisogno dell'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o la tutela.

« Per ciascun iscritto dovrà essere corrisposto alla Cassa, direttamente dall'iscritto stesso o da altri per conto di lui, in ogni anno, un contributo che non potrà superare la somma di 100 lire e che potrà essere versato anche a rate non minori di centesimi 50.

« Tale contributo però dovrà raggiungere almeno le lire sei per anno, affinché l'iscritto sia ammesso a partecipare alle quote di concorso di che all'articolo seguente. »

« Chi presenta la domanda d'iscrizione alla Cassa dovrà dichiarare se intende di vincolare intieramente i contributi annuali alla mutualità, ovvero se preferisca di riservare, durante il periodo di accumulazione, i contributi stessi, affinché questi, in caso di morte prima della liquidazione di cui all'articolo 10, siano restituiti alle persone indicate nell'articolo 12. »

Chi approva questo articolo voglia alzarsi.

(È approvato).

Ora viene l'ordine del giorno degli onorevoli Fasce, Cereseto ed altri:

« La Camera invita il Governo a studiare e proporre provvedimenti intesi ad estendere i benefici della Cassa pensioni per la vecchiaia e per gli inabili al lavoro ai commessi di commercio ed agli impiegati di private amministrazioni. »

« Fasce, Cereseto, Bettòlo, Imperiale, Costazenoglio, Lucchini Luigi. »

La Commissione ed il Governo accettano quest'ordine del giorno.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

**Presidente.** L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

**Luzzati, ministro del tesoro.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1897-98.

Prego la Camera di consentire che questo disegno di legge sia trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

**Presidente.** Dò atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito. Per ragione di materia, sarà trasmesso alla Commissione generale dei bilanci.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Branca, ministro delle finanze.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione annuale sull'amministrazione dell'Asse ecclesiastico.

**Presidente.** Dò atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

### Discussione sull'ordine del giorno.

**Nasi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Nasi.** Prego la Camera di consentire che, in principio della seduta pomeridiana di lunedì, sia svolta una mia proposta di legge circa il servizio di ricovero e mantenimento degli inabili al lavoro.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio consente nella proposta dell'onorevole Nasi?

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Consenta.

**Presidente.** Allora, se non sorgono obiezioni, rimane inteso che, in principio della seduta pomeridiana di lunedì prossimo, sarà svolta la proposta di legge dell'onorevole Nasi.

(Così rimane inteso).

**Manna.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Manna.** Nell'ordine del giorno della seduta di lunedì, tra le prime iscritte, si trova una interpellanza dell'onorevole Panattoni relativa all'approvvigionamento dei tabacchi all'estero.

Intorno allo stesso argomento sono state presentate altre due interpellanze, una dall'onorevole Saporito, e un'altra da me; a me pare che queste tre interpellanze dovrebbero raggrupparsi per essere svolte insieme.

Ciò premesso, desidererei sapere dall'onorevole ministro delle finanze se egli intenda rispondere lunedì a queste interpellanze, o piuttosto non creda opportuno rimandarne lo svolgimento ad una seduta immediatamente anteriore alla discussione del bilancio delle finanze, quando, cioè, la Commissione del bilancio, alla quale sono stati dal Ministero comunicati alcuni documenti, abbia presentato la sua relazione.

**Presidente.** Ma allora rinunzi all'interpellanza, perchè il regolamento impedisce che le interpellanze si svolgano in occasione dei bilanci.

**Manna.** Il regolamento non impedisce che le interpellanze si svolgano immediatamente prima del bilancio o immediatamente dopo: tanto vero che una mozione dell'onorevole Pozzi fu differita immediatamente a dopo il bilancio del Ministero dell'interno.

Ora io non capisco perchè non si possano discutere le nostre interpellanze immediatamente prima del bilancio delle finanze.

**Presidente.** Non si possono discutere, come Ella desidera, immediatamente prima, perchè non si può stabilire quando verrà in discussione il bilancio delle finanze; mentre, col rimandare la discussione immediatamente dopo il bilancio, il tempo è precisato.

**Branca, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Branca, ministro delle finanze.** Dichiaro che sono agli ordini della Camera; così se si vogliono svolgere queste interpellanze lunedì, come se si vogliono svolgere in un'altra seduta. Dichiaro anzi che tali interpellanze che pesano su tutta una amministrazione, debbono essere svolte al più presto possibile.

La Camera sa che l'argomento è stato anche trattato dalla Giunta generale del bilancio, presso la quale sono tutti i relativi

documenti; se si vuole trattare la questione dopo che la Giunta stessa abbia presentato la sua relazione, io non ho nulla a ridire. Quindi la Camera decida come crede meglio.

**Panattoni.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Panattoni.** Debbo dichiarare che non posso rinunciare alla mia interpellanza. Sono stato mosso a presentarla dal pensiero che, attraverso a tante acri polemiche suscitate dal sistema nuovissimo dell'acquisto diretto dei tabacchi americani, sia interesse sì del Governo che del Paese che senz'altro si faccia intiera la luce.

Quindi, se si tratta soltanto di mutare giorno alla mia interpellanza, non ho difficoltà di accettare un differimento. Ma non posso rimetterne la discussione a quando il bilancio delle finanze sarà discusso. Quindi, o la interpellanza abbia luogo lunedì, o (come il ministro ha proposto) abbia luogo non appena presentata la relazione della Commissione del bilancio, poco importa. Ma non posso rinunciare a richiamare l'attenzione della Camera intorno a simili contratti; e tanto meno aspettare dal ministro lungo tempo la risposta dovutami.

**Presidente.** Ma le interpellanze non si possono svolgere che il lunedì.

**Panattoni.** Allora mantengo la mia interpellanza per lunedì.

**Saporito.** Chiedo di parlare.

**Saporito.** Dopo quello, che ha detto il ministro delle finanze, non mi pare opportuno che si svolgano queste interpellanze in un soliloquio, senza il sussidio di documenti, che sono in mano della Giunta del bilancio, e che saranno pubblicati dalla Giunta stessa. Adunque, pare a me che sarebbe più conveniente che una discussione così grave ed importante si facesse in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; quindi propongo di rimettere la discussione su queste interpellanze al tempo in cui si discuterà il detto stato di previsione.

**Presidente.** Onorevole Saporito, ho già dichiarato che il regolamento si oppone acchè le interpellanze siano svolte in occasione dei bilanci.

**Saporito.** Allora, ci iscriveremo a parlare sul detto bilancio.

**Presidente.** Rinunzino alle interpellanze.

**Lazzaro.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Lazzaro.** Prego l'onorevole Panattoni di considerare che questa è questione quasi accademica: perchè è noto che gl'interpellanti possono benissimo parlare in occasione del bilancio.

Ancorchè il regolamento dica che durante la discussione dei bilanci non si possono svolgere le interpellanze, pure quella è una disposizione, che non ha efficacia pratica: perchè il deputato, che ha presentato un'interpellanza, può fare il suo discorso a proposito del capitolo, che si riferisce all'oggetto dell'interpellanza stessa.

Crede il ministro delle finanze che sia utile affrettare la discussione? Se egli così crede, potrà mettersi d'accordo con gli interpellanti, perchè si svolgano le interpellanze lunedì; se, invece, è di contrario avviso e gli interpellanti non sono d'accordo, essi potranno parlare quando si discuterà il bilancio.

**Presidente.** Onorevole Panattoni, mantiene la sua interpellanza?

**Panattoni.** La mantengo.

**Presidente.** Io non posso impedirlo.

**Manna.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Manna.** Proporrei che queste interpellanze fossero differite a quando la Commissione del bilancio avrà presentato la sua relazione.

**Presidente.** Si potrebbero inscrivere nell'ordine del giorno del lunedì, che seguirà immediatamente dopo la presentazione di quella relazione. Però osservo che, se, nel frattempo, si discuterà il bilancio delle finanze, la discussione di queste interpellanze non potrà più aver luogo. Insomma, si mettano d'accordo.

**Manna.** Siamo d'accordo.

**Panattoni.** Non siamo d'accordo, perchè io mantengo la mia interpellanza.

**Presidente.** Se l'onorevole Panattoni mantiene la sua interpellanza, gli devo conservare il diritto, che ha acquisito.

**Saporito.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Saporito.** Io ho proposto che si deferisca questa discussione; perciò, prego l'onorevole presidente di invitare la Camera a deliberare intorno a questa proposta.

**Presidente.** Va benissimo: ma Ella parla per suo conto, mentre l'onorevole Panattoni dichiara che mantiene la sua interpellanza.

**Saporito.** Ma la Camera può rimandare lo svolgimento delle interpellanze al bilancio, come ha fatto altre volte.

**Presidente.** Le ho già detto che, pel regolamento, le interpellanze non si possono rimettere al bilancio.

**Manna.** Noi non diciamo al bilancio, ma a dopo la presentazione della relazione.

**Panattoni.** Onorevole presidente, qual'è la proposta dell'onorevole Manna?

**Presidente.** La proposta dell'onorevole Manna è che lo svolgimento delle tre interpellanze abbia luogo nel lunedì immediatamente successivo al giorno, in cui sarà presentata la relazione del bilancio delle finanze.

**Panattoni.** Questa proposta accetto; purchè non si rimetta alla discussione dei capitoli del bilancio una questione così grave.

**Presidente.** Avverto però che questo potrà dar luogo a due discussioni, che non si eviteranno. Nondimeno, essendo d'accordo i tre interpellanti, le loro interpellanze saranno rimesse al lunedì successivo alla presentazione della relazione pel bilancio delle finanze.

**Panattoni.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Panattoni.** Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole ministro delle finanze.

So che sono stati presentati alcuni documenti alla Commissione del bilancio. Ebbene, io reputo necessario che alla Commissione stessa siano presentati anche i verbali delle verifiche fatte sopra la merce al suo entrare nei magazzini del monopolio in Italia. Così sarà accertato se, per qualità e quantità, i tabacchi acquistati veramente rispondano ai tipi contrattuali.

**Branca, ministro delle finanze.** Io non posso presentare che i documenti, che ho: e quelli, che avevo, li ho presentati tutti alla Giunta del bilancio. Gli interpellanti, d'altra parte, non hanno diritto di domandare documenti; è il relatore del bilancio che può domandarli.

Tutti i documenti, che la Giunta del bilancio ha domandato, le sono stati presentati: io non posso dare documenti a domanda dei soli interpellanti.

**Panattoni.** Vedremo se alla Giunta siano stati comunicati anche i documenti delle verifiche, che, se anche già fatte in America, dovevano essere fatte nuovamente in Italia.

**Branca, ministro delle finanze.** Il mio desiderio, se la Camera l'avesse concesso, sarebbe stato di discutere sin da questo mo-

mento; ma ho dichiarato che mi rimettevo alla Camera; la Camera ha deciso diversamente, e non mi rimane che prenderne atto.

**Presidente.** Intanto rimane inteso, ripeto, che queste interpellanze saranno svolte li lunedì successivo alla presentazione della relazione del bilancio delle finanze.

### Interrogazioni.

**Presidente.** Si dia lettura delle domande d'interrogazioni.

**Pinchia, segretario, legge:**

« Il sottoscritto chiede interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, se intendano provvedere, e come, alla grave condizione del Comune di Taranto Peligna minacciato di essere distrutto da una frana.

« Tozzi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se creda conveniente, nell'interesse dell'Erario, dell'agricoltura e dell'igiene, la alienazione dei *terreni* circostanti la città di Bologna.

« Marescalchi. »

« I sottoscritti interrogano il Governo per sapere se, proibendo il Comizio che i socialisti avevano indetto per stasera contro la candidatura Crispi, esso creda di avere adempiuto il suo dovere di difendere la libertà di opinione e la integrità personale, dai fautori del Crispi offese e minacciate a mano armata nelle persone dei socialisti palermitani e dei deputati Rondani e Morgari.

« Bissolati, Costa Andrea, Berenini, Turati, Nofri. »

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro del tesoro per sapere quali provvedimenti intenda prendere per ovviare ai danni gravissimi cagionati al commercio dall'eccesso delle monete divisionali e di *nickel*, che ingombrano il mercato specialmente nell'Alta Italia.

« Farinet, Cottafavi. »

« Il sottoscritto interroga il ministro della marina intorno alle ingenti sottrazioni di materiali dello Stato, che, da tempo, si consumavano inavvertite nel Regio arsenale marittimo di Taranto.

« Santini. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri sui criteri che i ministri seguono nel delegare le loro attribuzioni ai sotto-segretari di Stato in base alla legge 12 febbraio 1888.

« Lazzaro. »

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro del tesoro per sapere se e quando vorrà, mantenendo la promessa ripetutamente fatta, presentare alla Camera l'elenco di tutti quei deputati, i quali per qualsiasi causa, ed anche come membri di Commissioni, percepiscono danaro dallo Stato.

« Vischi. »

« Il sottoscritto intende interpellare il ministro del tesoro per sapere se abbia in animo d'invitare le altre Casse di risparmio del Regno ad imitare il lodevole esempio di quella di Bologna nell'accordare le maggiori facilitazioni nel distribuire il credito a vantaggio dell'agricoltura locale.

« Mancini. »

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** È stata presentata una interrogazione dagli onorevoli Bissolati ed altri colleghi, relativa alla proibizione di un comizio elettorale in Palermo. Io ebbi comunicazione privata di questa interrogazione nel momento in cui fu presentata alla Presidenza; feci chiedere telefonicamente al Ministero dell'interno se fossero arrivati telegrammi dal prefetto di Palermo, e mi fu risposto di no. Quindi non sono in condizione di rispondere all'onorevole Bissolati. Ma ho voluto subito dichiarare, e nel modo il più esplicito, che il Governo, adempiendo in questo caso il suo dovere più scrupolosamente che mai, si è astenuto e si astiene nel modo più assoluto da qualsiasi ingerenza nelle elezioni. Quindi, se il comizio, di cui si parla, ha potuto essere impedito o disturbato, cosa che ignoro, non è stato certamente per ragioni elettorali.

Non ho altro da aggiungere in questo momento. L'onorevole Bissolati mantenga pure la sua interrogazione; a suo tempo, quando avrò le notizie, che certamente mi verranno da Palermo, non mancherò di dare gli schiarimenti che occorreranno.

**Bissolati.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Bissolati.** Il telegramma, che ho ricevuto da Garibaldi Bosco, mi annunciava che i colleghi Rondani e Morgari, recatisi a Palermo per sostenere i compagni socialisti nella lotta elettorale, erano stati aggrediti da una banda di fautori del Crispi sulla pubblica via, ed aggrediti a mano armata, con bastoni e coltelli, tanto che il Morgari ebbe stracciato l'abito da un colpo di coltello. Annunziava pure che il prefetto di Palermo, in seguito a questi fatti, aveva disposto che non si tenesse stasera quel Comizio, che era stato indetto dai socialisti. L'interrogazione nostra aveva dunque il precipuo scopo di chiedere al Governo se gli paresse corretto il contegno del prefetto di Palermo, il quale avrebbe privato, col proibire il comizio, di un loro diritto cittadini, i quali sarebbero stati vittime della violenza.

Prendo atto con piacere della dichiarazione del presidente del Consiglio, che, cioè, il Governo ha fatto intendere al prefetto che in questo caso vuole sia rispettata completamente la libertà di riunione e di propaganda. Ma, a parte che il prefetto abbia o non abbia proibito il Comizio, obbedendo o ribellandosi agli ordini, che fossero venuti dall'alto, certo è che i socialisti, come mi annunzia il telegramma, non intendono di sottostare alle violenze, che venissero dalla prefettura, violando il diritto di riunione elettorale, nè alle violenze, che venissero da qualunque altra parte. Come i socialisti non hanno mai temuto le violenze del Governo, così non temono il pugnale dei malfattori nè la rivoltella dei briganti. Essi sanno che vanno a compiere un'opera di pubblica moralità e di educazione civile (*Oh! oh! — Rumori*), e sono lieti che questo fatto, il quale dimostra il carattere delle forze su cui il crispismo fa assegnamento...

**Presidente.** La richiamo all'ordine! Ella non ha diritto di valersi di argomenti, che non hanno a che fare con questa discussione! Ella abusa del diritto della parola!

**Bissolati.** Così il risultato della elezione di domani è già giudicato! (*Rumori*).

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Posso assi-

curare l'onorevole Bissolati, sebbene non abbia informazioni, che il prefetto di Palermo non ha impedito il comizio elettorale. Se l'autorità ha creduto di intervenire, lo avrà fatto per il mantenimento dell'ordine, non certo per impedire un comizio elettorale. Di questo mi faccio garante, sebbene, ripeto, non abbia ancora avuto informazioni dal prefetto.

### Comunicazione del presidente.

**Presidente.** L'onorevole Manna ha presentata una proposta di legge che sarà trasmessa agli uffici.

Lunedì seduta pubblica alle 10 e alle 14.

La seduta termina alle 18,50.

### Ordine del giorno per le tornate di lunedì.

Seduta antimeridiana.

### Discussione dei disegni di legge:

Riforma dei dazi comunali sugli alimenti farinacei, in relazione al dazio di confine sul grano ed altri provvedimenti nella materia dei dazi di consumo. (253)

Seduta pomeridiana.

1. Interrogazioni.

2. Verificazione di poteri. Elezioni non contestate del deputato De Caro nel collegio di Benevento, del deputato Perrotta nel collegio di Giarre, del deputato Squitti nel collegio di Tropea, del deputato Borsani nel collegio di Abbiategrasso, del deputato Bonanno nel collegio di Palermo IV, del deputato Costazenoglio nel collegio di Chiavari.

3. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Nasi sul servizio di ricovero e mantenimento degli inabili al lavoro.

4. Svolgimento di interpellanze.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

V. Direttore dell'ufficio di revisione.



